

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 26 agosto 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,

L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

### S O M M A R I O

#### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico delle Isole Egadi, relativamente all'Isola di Marettimo, territorio comunale di Favignana. .... pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Rosmarino - comune di Alcara Li Fusi ..... pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dell'area territoriale tra il torrente Timeto e la fiumara di Naso, bacino idrografico della fiumara di Naso, area territoriale tra la fiumara di Naso e la fiumara di Zappulla, bacino idrografico della fiumara di Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e il fiume Rosmarino - comune di Castell'Umberto. .... pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Eleuterio ed area tra i bacini del fiume Eleuterio e del fiume Oreto relativamente al territorio comunale di Misilmeri. .... pag. 6

DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 2016.

Approvazione del funzionigramma che disciplina le funzioni ed i compiti dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali. .... pag. 7

#### DECRETI ASSESSORIALI

##### Assessorato delle attività produttive

DECRETO 11 luglio 2016.

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Monfalcone, con sede in Francofonte, e nomina del commissario liquidatore ..... pag. 9

DECRETO 18 luglio 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Sicilia Lavora di Catania ..... pag. 10

##### Assessorato dell'economia

DECRETO 5 agosto 2016.

Rettifica dell'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale ..... pag. 11

##### Assessorato della salute

DECRETO 26 luglio 2016.

Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino regionale ..... pag. 12

DECRETO 1 agosto 2016.

Approvazione della modifica parziale dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina ..... pag. 16

DECRETO 2 agosto 2016.

Approvazione della modifica parziale dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ..... pag. 17

DECRETO 5 agosto 2016.

**Modifiche e integrazioni al Programma regionale di audit dell'autorità competente per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del 2004 in esecuzione del Piano nazionale integrato dei controlli di cui all'Intesa Stato Regioni n. 156/Csr del 13 novembre 2014.**..... pag. 19

### **Assessorato del territorio e dell'ambiente**

DECRETO 29 luglio 2016.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Raffadali.**..... pag. 22

DECRETO 2 agosto 2016.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa** ..... pag. 23

DECRETO 4 agosto 2016.

**Autorizzazione alla società Italgas S.p.A., con sede legale a Torino, per la realizzazione di lavori nel comune di Sciarra** ..... pag. 25

DECRETO 5 agosto 2016.

**Demanio marittimo regionale. Adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia.**..... pag. 27

DECRETO 5 agosto 2016.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo** ..... pag. 33

DECRETO 5 agosto 2016.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo** ..... pag. 35

### **DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

#### **Presidenza:**

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ..... pag. 37

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente autonomo portuale di Messina ..... pag. 37

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Consorzio di difesa delle produzioni agricole - CO.DI.PA., con sede legale in Agrigento ..... pag. 37

#### **Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:**

Reg. UE n. 508/14 - PO FEAMP 2014/2020 - Bando pubblico di attuazione priorità 5 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ..... pag. 38

#### **Assessorato delle attività produttive:**

Provvedimenti concernenti revoca del contributo concesso alle imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009 "Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese" ..... pag. 38

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative ..... pag. 38

#### **Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:**

Nomina del direttore del Parco archeologico di Naxos ..... pag. 38

#### **Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:**

Provvedimenti concernenti autorizzazione a società cooperative, con sede in Siracusa, per il subentro nell'utilizzazione delle disponibilità finanziarie riguardanti la realizzazione di programmi edilizi ..... pag. 39

Composizione e compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia ..... pag. 39

#### **Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:**

FSE - Fondo sociale europeo Sicilia 2014-2020 - Programma operativo - Avviso n. 9/2016 per la presentazione di candidature per l'attuazione dell'offerta formativa di Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) in Sicilia ..... pag. 39

#### **Assessorato della salute:**

Revoca del decreto 20 novembre 2013, relativo all'accreditamento provvisorio in qualità di provider regionale ECM alla Forma.Lab s.r.l. .... pag. 39

Approvazione in linea tecnico-sanitaria del progetto per la rimodulazione di 4 posti letto di ostetricia e ginecologia in posti letto di patologia intermedia neonatale della casa di cura Falcidia di Catania ..... pag. 39

Approvazione in linea tecnico-sanitaria del progetto per l'ampliamento della sede della casa di cura Macchiarella di Palermo ..... pag. 39

Approvazione in linea tecnico-sanitaria del progetto per la realizzazione di n. 6 posti letto in attività libero professionale presso la casa di cura Ginnic Club Vanico s.r.l. di Castelvetro ..... pag. 40

Sospensione dell'efficacia del decreto 4 aprile 2016, concernente sospensione dell'accreditamento istituzionale al Laboratorio analisi cliniche dott. Mancuso Romanello & C. s.n.c., con sede in Centuripe ..... pag. 40

Revoca dell'efficacia del decreto 31 agosto 2005, relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita di III livello, presso il presidio Papardo dell'Azienda ospedaliera Papardo-Piemonte di Messina. . . . . pag. 40

#### Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento dell'attività di gestione di una piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non, sita in territorio del comune di Scicli . . . . . pag. 40

Revoca del decreto 4 maggio 2015, concernente giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento dell'attività di gestione di una piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non, sita in territorio del comune di Scicli . . . . . pag. 40

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al rinnovo e all'ampliamento di una cava, sita nel comune di Custonaci. . . . . pag. 40

Provvedimenti concernenti proroga di incarichi conferiti a commissari ad acta presso vari comuni della Regione - formazione piano regolatore generale . . . . . pag. 40

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Campofelice di Fitalia - piano regolatore generale . . . . . pag. 41

Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta presso vari comuni della Regione - redazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio . . . . . pag. 41

#### Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

FURS 2016 - "Fondo unico regionale per lo spettacolo" Attività concertistica - legge regionale n. 44/1985, art. 5, lett. a) - Comunicato relativo al D.D.G. n. 1958 del 2 agosto 2016 . . . . . pag. 41

### CIRCOLARI

#### Assessorato dell'economia

CIRCOLARE 9 agosto 2016, n. 20.

**Contabilità dei beni mobili - regolarizzazione anomalie** . . . . . pag. 41

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

**Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico delle Isole Egadi, relativamente all'Isola di Marettimo, territorio comunale di Favignana.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta";

Visto il D.P. n. 157/Serv. 5 S.G. del 24 aprile 2007, relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico

(PAI) delle Isole Egadi, che interessa il territorio del comune di Favignana (TP)", previa deliberazione n. 112 del 5 aprile 2007 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 110 del 15 aprile 2014, di "Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico PAI - Bacino idrografico Isole Egadi (105) Favignana, Levanzo e Marettimo (TP) - edizione 2013", previa deliberazione n. 196 del 3 giugno 2013 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 217 del 17 giugno 2016 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente - giusta nota prot. n. 37598 del 6 giugno 2016 con relativi allegati, è stato approvato "l'Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico delle Isole Egadi (105), relativamente all'Isola di Marettimo, territorio comunale di Favignana (TP) - Conferenza programmatica dell'11 maggio 2016";

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, "l'Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico delle Isole Egadi (105), relativamente all'Isola di Marettimo, territorio comunale di Favignana (TP) - di cui alla Conferenza programmatica dell'11 maggio 2016", in conformità alla proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.



Fanno parte integrante del piano:

1) relazione della previsione di aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico delle Isole Egadi (105), relativamente all'Isola di Marettimo, territorio comunale di Favignana (TP);

2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra già approvati con D.P.R. n. 157 del 24 aprile 2007 (PAI 105) e successivi aggiornamenti:

- carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000: CTR n. 604010 (Tav. n. 01);

- carta della pericolosità e del rischio geomorfologico in scala 1:10.000: CTR n. 604010 (Tav. n. 01);

3) verbale della conferenza programmatica dell'11 maggio 2016.

#### Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, verrà trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 3°, il quale ne curerà l'attuazione ed è consultabile presso lo stesso.

#### Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonchè nel sito: [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_PresidenzaDellaRegione/PIR\\_SegreteriaGenerale/PIR\\_Servizio5](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaDellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5).

Palermo, 20 luglio 2016.

CROCETTA

*N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Servizio 2 "Pianificazione e programmazione ambientale" e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della Regione siciliana [www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/](http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/) in quanto costituiscono oggetto della delibera di Giunta n. 217 del 17 giugno 2016.*

**(2016.31.1980)105**

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

**Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Rosmarino - comune di Alcaro Li Fusi.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. del 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il

quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta";

Visto il D.P. n. 90/Serv. 5/S.G. del 27 marzo 2007, relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Rosmarino (ME), che interessa i territori dei comuni di: Alcaro Li Fusi, Bronte, Cesarò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Sant'Agata Militello e Torrenova ricadenti nella Provincia di Messina" previa deliberazione n. 72 dell'8 marzo 2007 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 109/Serv.5/S.G. del 15 aprile 2015, con il quale, tra l'altro, si istituisce a scopo preventivo e precauzionale la "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi, previa deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2014 della Giunta regionale, e che ai fini del presente aggiornamento si intende ad esso far riferimento come si evince dalla relazione geomorfologica allegata alla deliberazione n. 302 del 15 dicembre 2015 della Giunta regionale approvativa del presente PAI;

Vista la deliberazione n. 89 del 22 marzo 2016 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente - giusta nota prot. n. 8775 del 12 febbraio 2016 con relativi allegati, è stato approvato "l'Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Rosmarino (017) - comune di Alcaro Li Fusi (ME), di cui alla Conferenza programmatica del 30 novembre 2015";

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, "l'Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Rosmarino (017) - comune di Alcaro Li Fusi (ME) di cui alla Conferenza programmatica del 30 novembre 2015", in conformità alla proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Fanno parte integrante del piano:

1) relazione della previsione di aggiornamento del PAI bacino idrografico del fiume Rosmarino (017) - comune di Alcaro Li Fusi (ME);

2) report fotografico;

3) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra già approvato con D.P.R. n. 90 del 27 marzo 2007 (PAI 017):

- carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000: CTR n. 599130 (Tav. n. 04), n. 612010 (Tav. n. 07);

- carta della pericolosità e del rischio geomorfologico in scala 1:10.000: CTR n. 599130 (Tav. n. 04), n. 612010 (Tav. n. 07);

4) verbale della conferenza programmatica del 30 novembre 2015.

#### Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, verrà trasmesso all'Assessorato regionale

del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 3°, il quale ne curerà l'attuazione ed è consultabile presso lo stesso.

### Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nel sito: [http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_PresidenzadellaRegione/PIR\\_SegreteriaGenerale/PIR\\_Servizio5](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5).

Palermo, 20 luglio 2016.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Servizio 2 "Pianificazione e programmazione ambientale" e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della Regione siciliana [www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/](http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/) in quanto costituiscono oggetto della delibera di Giunta n. 89 del 22 marzo 2016.

(2016.31.1979)105

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

**Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dell'area territoriale tra il torrente Timeto e la fiumara di Naso, bacino idrografico della fiumara di Naso, area territoriale tra la fiumara di Naso e la fiumara di Zappulla, bacino idrografico della fiumara di Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e il fiume Rosmarino - comune di Castell'Umberto.**

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;  
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;  
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;  
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;  
Visto il D.A. del 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;  
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;  
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;  
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta";  
Visto il D.P. n. 288/Serv.5° SG. del 5 luglio 2007, relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale fra il torrente Timeto e la fiumara di Naso, del bacino idrografico della fiumara di Naso, dell'area territoriale tra la fiumara di Naso e la fiumara di Zappulla, del bacino idrografico della fiumara di Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e il fiume Rosmarino, che interessa il territorio dei comuni di: Alcara Li Fusi, Brolo, Capo d'Orlando, Capri Leone, Castell'Umberto, Ficarra, Floresta, Frazzandò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Mirto, Montagnareale, Naso, Patti, Piraino, Raccuja, S. Marco d'Alunzio, S. Piero Patti, S.

Salvatore di Fitalia, S. Angelo di Brolo, Sinagra, Torrenova, Tortorici, e Ucria, ricadenti nella Provincia di Messina" previa deliberazione n. 244 del 20 giugno 2007 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 109/Serv.5°/S.G. del 15 aprile 2015, con il quale, tra l'altro, si istituisce a scopo preventivo e precauzionale la "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi, previa deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2014 della Giunta regionale, e che ai fini del presente aggiornamento si intende ad esso far riferimento come si evince dalla relazione geomorfologica allegata alla deliberazione n. 302 del 15 dicembre 2015 della Giunta regionale approvativa del presente PAI;

Vista la deliberazione n. 88 del 22 marzo 2016 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente - giusta nota prot. n. 8757 del 12 febbraio 2016 con relativi allegati, è stato approvato "l'Aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale compresa tra il torrente Timeto e la fiumara di Naso (013), bacino idrografico della fiumara di Naso (014), area territoriale tra la fiumara di Naso e la fiumara di Zappulla (015), bacino idrografico della fiumara di Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e il fiume Rosmarino (016) - comune di Castell'Umberto (ME) di cui alla conferenza programmatica del 14 dicembre 2015";

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

### Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, "l'Aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'area territoriale compresa tra il torrente Timeto e la fiumara di Naso (013), bacino idrografico della fiumara di Naso (014), area territoriale tra la fiumara di Naso e la fiumara di Zappulla (015), bacino idrografico della fiumara di Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e il fiume Rosmarino (016) - comune di Castell'Umberto (ME) di cui alla Conferenza programmatica del 14 dicembre 2015", in conformità alla proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Fanno parte integrante del piano:

- 1) - Relazione della previsione di aggiornamento del PAI dell'area territoriale tra il t.te Timeto e la f.ra di Naso (013), bacino idrografico della f.ra di Naso (014), area territoriale tra f.ra di Naso e la f.ra di Zappulla (015), bacino idrografico della f.ra Zappulla ed area Zappulla e f.ra Rosmarino (016). Comune di Castell'Umberto (ME);
- 2) - report fotografico;
- 3) - carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono le corrispondenti carte tematiche dei bacini di cui sopra già approvati con D.P.R. n. 288 del 5 luglio 2007 (PAI 013-014-015-016) e successivi aggiornamenti:
  - carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000: CIR n. 599100 (Tav. n. 11), n. 599110 (Tav. n. 12);
  - carta della pericolosità e del rischio geomorfologico in scala 1:10.000: CTR n. 599100 (Tav. n. 11), n. 599110 (Tav. n. 12);
- 4) verbale della conferenza programmatica del 14 dicembre 2015.
- 5) n. 1 CD contenente gli elaborati sopra elencati.

## Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, verrà trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 3°, il quale ne curerà l'attuazione ed è consultabile presso lo stesso.

## Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nel sito:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_POR\\_TALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_Presidenza della Regione/PIR\\_SegreteriaGenerale/PIR\\_Servizio5](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR_TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5).

Palermo, 20 luglio 2016.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 2 "Pianificazione e programmazione ambientale" e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della Regione siciliana [www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/](http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/) in quanto costituiscono oggetto della delibera di Giunta n. 88 del 22 marzo 2016.

(2016.31.1983)105

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

**Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Eleuterio ed area tra i bacini del fiume Eleuterio e del fiume Oreto relativamente al territorio comunale di Misilmeri.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta";

Visto il D.P. n. 278/Serv.5 S.G. del 27 ottobre 2005, relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico relativo al fiume Eleuterio e dell'area compresa tra i bacini dell'Eleuterio e dell'Oreto che interessa i territori dei comuni di: Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Casteldaccia, Bolognetta, Corleone, Ficcarazzi, Godrano, Marineo, Misilmeri, Monreale, Palermo, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Santa Flavia e Villabate della Provincia regionale di Palermo" previa deliberazione n. 437 del 29 settembre 2005 della Giunta regionale;

Visti i successivi D.P. n. 120 del 21 marzo 2011 e D.P. n. 180 dell'11 giugno 2014, con il quale si è proceduto rispettivamente al I e al II Aggiornamento del PAI;

Visto il D.P. n. 109/Serv. 5/S.G. del 15 aprile 2015, con il quale, tra l'altro, si istituisce a scopo preventivo e precauzionale la "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi, previa deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2014 della Giunta regionale, e che ai fini del presente aggiornamento si intende ad esso far riferimento come si evince dalla relazione geomorfologica allegata alla deliberazione n. 302 del 15 dicembre 2015 della Giunta regionale approvativa del presente PAI;

Vista la deliberazione n. 114 del 6 aprile 2016 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente - giusta nota prot. n. 16903 del 15 marzo 2016 con relativi allegati, è stato approvato "l'Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) ed area tra i bacini del fiume Eleuterio e del fiume Oreto (038), relativamente al territorio comunale di Misilmeri (PA), di cui alla Conferenza programmatica del 5 novembre 2015";

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, "l'Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) ed area tra i bacini del fiume Eleuterio e del fiume Oreto (038), relativamente al territorio comunale di Misilmeri (PA) di cui alla Conferenza programmatica del 5 novembre 2015", in conformità alla proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Fanno parte integrante del piano:

1) relazione della previsione di aggiornamento del PAI del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) ed area tra i bacini del fiume Eleuterio e del fiume Oreto (038). Comune di Misilmeri (PA);

2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra già approvati con D.P.R. n. 278 del 27 ottobre 2005 (PAI 037-038) e successivi aggiornamenti;

- carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000: CTR n. 595140 (Tav. n. 07), n. 608020 (Tav. n. 10);

- carta della pericolosità e del rischio geomorfologico in scala 1:10.000: CTR n. 595140 (Tav. n. 07), n. 608020 (Tav. n. 10);

3) verbale della Conferenza programmatica del 5 novembre 2015.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, verrà trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nel sito: <http://pti.regio>



ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\_PORTALE/PIR\_LaStrutturaRegionale/PIR\_PresidenzadellaRegione/PIR\_SegreteriaGenerale/PIR\_Servizio5.

Palermo, 20 luglio 2016.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Servizio 2 "Pianificazione e programmazione ambientale" e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della Regione siciliana [www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/](http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/) in quanto costituiscono oggetto della delibera di Giunta n. 114 del 6 aprile 2016.

(2016.31.1984)105

DECRETO PRESIDENZIALE 9 agosto 2016.

**Approvazione del funzionigramma che disciplina le funzioni ed i compiti dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 4, relativo alla tipologia delle strutture operative;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 ed, in particolare, il suo articolo 11;

Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed, in particolare, il suo articolo 56;

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana;

Visto l'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, che ha istituito, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2000, nell'ambito dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 221/2013, con la quale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, ha approvato l'articolazione in strutture intermedie dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, affidando, altresì, all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica l'incarico di porre in essere, tra l'altro, gli adempimenti inerenti alla costituzione del precitato ufficio;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 61 del 19 febbraio 2016 Riorganizzazione dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi del comma 7, art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 29, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha posto il citato Ufficio speciale alle dipendenze dell'Assessorato regionale dell'economia;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 210 del 7 giugno 2016, con la quale è stata preposta la dott.ssa Di Fatta Lucia, dirigente dell'Amministrazione regionale, quale responsabile dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 270 del 27 luglio 2016, con la quale è stata approvata la riorganizzazione dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, istituito ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, come modificato ed integrato, da ultimo, in particolare, dall'art. 29 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, fermo restando che le funzioni dell'Ufficio come riarticolato verranno svolte con il necessario raccordo con la società *in house* Sicilia e-Servizi S.p.A., in conformità alla proposta del dirigente responsabile dello stesso Ufficio, di cui alla nota prot. n. 3513 del 19 luglio 2016, e relativi atti acclusi, trasmessa con nota dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 3375/A.01 del 19 luglio 2016;

Ritenuto per tanto di dover procedere alla riorganizzazione dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, così come apprezzato dalla Giunta regionale con la delibera prefata;

Decreta:

*Articolo unico*

In attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e del comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale n. 10/1999 ed ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, è approvato il seguente funzionigramma che disciplina le funzioni ed i compiti dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali.

**UFFICIO PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E L'ATTIVITÀ INFORMATICA DELLA REGIONE E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI REGIONALI**

**UNITA' DI STAFF 1 - SEGRETERIA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E CONTROLLI INTERNI**

- Attività di segreteria del dirigente responsabile;
- Predisposizione degli atti generali di organizzazione, indirizzo e coordinamento di competenza del dirigente responsabile;
- Supporto al dirigente responsabile dell'Ufficio e predisposizione degli atti alla firma;
- Supporto per la stipula dei contratti riguardanti il personale dirigenziale dell'Ufficio;
- Controllo interno;
- Supporto alla verifica dell'operatività delle strutture dell'Ufficio in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche preordinata alla valutazione delle prestazioni individuali di struttura;
- Redazione e verifica dei piani di lavoro;
- Supporto al dirigente responsabile nell'attivazione delle direttive e relativi monitoraggi inerenti gli obiettivi specifici;
- Adempimenti relativi all'attuazione della legge regionale n. 5/2011 Sicilia recante: "Disposizioni per la trasparenza, semplificazione, efficienza, informatizzazione della PA e agevolazione iniziative economiche. Disposizioni per contrasto alla corruzione e criminalità organizzata di stampo mafioso";

- Azioni di competenza relative al conseguimento delle attività discendenti dal PRA;
- Attività istruttoria inerenti accertamenti giudiziari e di Polizia;
- Rilevazione e coordinamento delle esigenze formative e di aggiornamento professionale del personale dell'Ufficio;

#### UNITÀ DI CONTROLLO

- Controlli di primo livello delle linee di intervento del POR Sicilia Fesr 2014-2020, FSC e PAC;
- Verifiche in loco delle operazioni;
- Validazione sul sistema "Caronte" dei dati per la certificazione delle spese;
- Predisposizione delle previsioni di spesa;
- Comunicazioni delle irregolarità;
- Attività di competenza connesse alla chiusura dei Programmi operativi.

#### AREE

##### AREA I - AFFARI GENERALI – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LEGALE - CONTENZIOSO - BILANCIO E PIANIFICAZIONE

- Affari di carattere generale;
- Affari del personale;
- Relazioni sindacali;
- Gestione dei servizi comuni relativi al funzionamento dell'Ufficio. Servizi logistici e di supporto (protocollo, posta, biblioteca, commessi, etc.);
- Coordinamento attività del consegnatario e del casiere;
- Supporto al dirigente responsabile per le attività di organizzazione, indirizzo e coordinamento amministrativo dell'Ufficio;
- Repertorio decreti, assegnazione posta in entrata;
- Relazioni con il pubblico (URP);
- Attività di collegamento e raccordo con le strutture dell'Ufficio;
- Supporto all'attività di pianificazione e programmazione strategica inerente le attività dell'Ufficio;
- Supporto al dirigente responsabile nei rapporti con il Governo e l'Assemblea regionale, lo Stato, l'UE e altri organismi;
- Coordinamento delle attività inerenti agli affari giuridici di competenza dell'Ufficio;
- Supporto al dirigente responsabile per il coordinamento delle iniziative, delle operazioni e delle attività informatiche cofinanziate a valere sui Fondi strutturali europei e/o sui Fondi extra-regionali;
- Gestione del contenzioso relativo alle materie di competenza dell'Ufficio;
- Gestione dei rapporti con l'Ufficio legislativo e legale e con l'Avvocatura dello Stato;
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale per le materie di competenza dell'Ufficio;
- Monitoraggio legislativo circolari e pareri nelle materie di competenza;
- Supporto giuridico alla predisposizione di norme, direttive e criteri sulle materie di competenza dell'Ufficio;
- Formulazione di proposte e pareri nelle materie di competenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), della legge regionale n. 10/2000;
- Predisposizione delle proposte di bilancio e delle richieste di variazioni;
- Gestione contabile dei capitoli di bilancio.

- A1.01 - Unità Operativa 1 - Ufficio bandi e contratti
- Raccordo con le altre strutture dell'Ufficio per la formulazione di capitolati derivanti dall'analisi tecnica derivante dall'acquisizione dei fabbisogni degli uffici dell'Amministrazione;
  - Predisposizione di bandi di forniture e servizi relativi, contratti e/o convenzioni con connessa gestione amministrativa e giuridica;
  - Predisposizione e stipulazione contratti;
  - Convenzione e contratti di servizio con SIESE (Sicilia e-Servizi);
  - Verifica degli adempimenti contrattuali e del piano dei servizi e del personale di SIESE in raccordo con le altre strutture dell'ufficio;
  - Raccordo con il servizio del Dipartimento bilancio e tesoro competente per il controllo analogo.

##### AREA 2: AREA INTERDIPARTIMENTALE FRONT-END DIPARTIMENTI

- Gestione dei rapporti con i Dipartimenti in ottica di raccolta e valutazione delle esigenze di sistemi informativi e beni di natura informatica;
- Raccolta, elaborazione e definizione dei requisiti funzionali per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
- Analisi di fattibilità per l'elaborazione dei sistemi informativi e definizione dei capitolati tecnici;
- Monitoraggio delle richieste per lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio dei sistemi informativi;
- Competenze digitali (ricognizione delle esigenze di alfabetizzazione informatica e formazione specifica delle risorse, in raccordo con il competente Dipartimento della funzione pubblica e del personale);
- Analisi degli interventi realizzati, pianificazione delle azioni di miglioramento.

Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la società *in house* Sicilia e-Servizi come esplicitato nel contratto di servizio.

##### AREA 3: AREA INTERDIPARTIMENTALE SUPPORTO ED ASSISTENZA AL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PROSSIMITA'

- Supporto ai Dipartimenti ed alle strutture periferiche per la verifica dell'efficienza dei servizi informatici anche attraverso il monitoraggio delle attività di *help-desk* erogate da SIESE;
- Coordinamento degli interventi di assistenza di prossimità presso i Dipartimenti;
- Gestione dei rapporti con le strutture periferiche dell'Amministrazione in ottica di raccolta e valutazione delle esigenze di servizi di prossimità: servizi comuni di base, postazioni di lavoro, connettività, supporto funzionamento periferiche etc;
- Supporto al territorio per le esigenze *on-site* attraverso anche il coordinamento dei referenti informatici per le sedi periferiche;
- Analisi delle procedure di erogazione dei servizi, pianificazione ed esecuzione delle azioni di miglioramento ed adattamento al modello organizzativo regionale.

Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la società *in house* Sicilia e-Servizi come esplicitato nel contratto di servizio.

#### SERVIZI

##### SERVIZIO 1 - INFRASTRUTTURE

- Gestione delle infrastrutture tecnologiche e delle



architetture comuni e di base: Centro tecnico, *cloud-computing*, *fleet management* etc.;

- Continuità operativa, *disaster recovery* e monitoraggio sulla relativa attuazione;
- Sistema pubblico di connettività (SPC), connettività in banda larga e ultra larga;
- Sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture informatiche dell'Amministrazione regionale centralizzate e definizione delle *policy* di sicurezza informatica;
- Postazioni informatiche: ricognizione, definizione delle caratteristiche tecniche, definizione delle azioni di assistenza e manutenzione, pianificazioni evolutive;
- Gestione infrastrutturale delle banche dati di valenza regionale;
- Ricognizione e catalogo dei sistemi informativi e delle banche dati regionali, razionalizzazione del patrimonio ICT;
- Adempimenti relativi all'IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni);
- Predisposizione capitolati tecnici di appalto e documentazione tecnica per acquisti di *hardware* e *software*;
- Supporto al dirigente responsabile per il coordinamento delle attività concernenti l'attuazione dell'Agenda digitale.

Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la società *in house* Sicilia e-Servizi come esplicitato nel contratto di servizio.

#### SERVIZIO 2 - PIANIFICAZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI SANITARI

- Sviluppo di sistemi informativi in tema di sanità digitale (Digitalizzazione del ciclo prescrittivo, fascicolo sanitario elettronico, etc);
- Definizione degli interventi di manutenzione evolutiva e dei progetti di miglioramento dei sistemi informativi sanitari esistenti;
- Definizione degli standard e delle metodologie e tecniche di sviluppo dei sistemi informativi sanitari;
- Cooperazione applicativa ed interoperabilità tra i sistemi informativi sanitari;
- Pianificazione delle azioni volte al miglioramento ed alla razionalizzazione dei sistemi informativi sanitari.

#### SERVIZIO 3 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI NON SANITARI

- Sviluppo di sistemi informativi;
- Definizione degli interventi di manutenzione evolutiva e dei progetti di miglioramento dei sistemi informativi esistenti;
- Definizione degli standard e delle metodologie e tecniche di sviluppo dei sistemi informativi;
- Cooperazione applicativa ed interoperabilità tra i sistemi informativi regionali;

- Pianificazione delle azioni volte al miglioramento ed alla razionalizzazione dei sistemi informativi.

#### SERVIZIO 4 - PROGETTI E SERVIZI CENTRALIZZATI, E-GOV & OPEN-GOV

- Rapporti con l'AGID (Agenzia per l'Italia digitale);
  - Digitalizzazione dei processi, delle procedure e dei procedimenti (dematerializzazione, semplificazione dei flussi documentali, gestione del documento informatico, conservazione digitale etc);
  - Identità digitali (SPID, ANPR, firme elettroniche, CNS etc);
  - Sistemi informativi contabili, pagamenti e fatturazione elettronica;
  - Gestione del sito ufficiale della Regione siciliana, con particolare riguardo alla divulgazione di atti e documenti di pubblica utilità;
  - Gestione dei servizi di posta elettronica (convenzionale e certificata) e dei servizi e delle *policy* di *naming* del dominio internet della Regione siciliana;
  - E-gov: sviluppo e diffusione di servizi *online*, con particolare riguardo ai servizi per cittadini ed imprese;
  - Open-Gov: *open data*, accesso e fruibilità dei dati, trasparenza, *e-democracy*;
  - Definizione delle esigenze funzionali di nuove realizzazioni, evoluzioni e/o reingenerizzazione di siti, portali e applicazioni *web*;
  - Siti e portali regionali: supporto tecnico/redazionale alla gestione dei contenuti, monitoraggio periodico di statistiche sugli accessi;
  - Promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale;
  - Supporto al dirigente responsabile per il coordinamento delle attività concernenti l'attuazione dell'Agenda digitale per le materie di competenza;
  - Supporto al dirigente responsabile per il raccordo con il Dipartimento nazionale della funzione pubblica, con l'Agenzia per l'Italia digitale e con altri organismi extraregionali per le attività di competenza dell'Ufficio.
- Le attività saranno svolte in raccordo sinergico con la società *in house* Sicilia e-Servizi come esplicitato nel contratto di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 9 agosto 2016.

CROCETTA

(2016.32.2049)008

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 luglio 2016.

**Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Monfalcone, con sede in Francofonte, e nomina del commissario liquidatore.**

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la segnalazione pervenuta a questo Ufficio da parte di Confcooperative nella quale si riferisce che la cooperativa Monfalcone, con sede in Francofonte (SR) non deposita bilanci alla locale CCIAA da oltre 5 anni, proponendone lo scioglimento;

Vista la nota prot. n. 61376 dell'11 novembre 2013, con

la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 70913 del 30 dicembre 2013, con il quale viene chiesto alla C.R.C. il prescritto parere;

Visto il parere n. 63 del 9 e 20 maggio 2014, con il quale è stato espresso parere favorevole alla proposta dell'Ufficio per lo scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 54092 del 26 ottobre 2015 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Marilena Gentile;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Monfalcone, con sede in Francofonte (SR), costituita il 6 ottobre 1946, codice fiscale 00935070896, numero REA - 92950, è posta in scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore.

Art. 2

La dott.ssa Marilena Gentile, nata a Raffadali (AG) il 2 settembre 1964 e residente ad Agrigento in via Regione Siciliana, 11, è nominata commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 11 luglio 2016.

LO BELLO

(2016.31.1973)042

DECRETO 18 luglio 2016.

**Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Sicilia Lavora di Catania.**

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la sentenza n. 116/2014 emessa dal Tribunale di Catania - Sezione fallimentare, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa Sicilia Lavora di Catania;

Visto il D.A. n. 43/Gab del 4 febbraio 2015, con il quale la cooperativa Sicilia Lavora di Catania è stata posta in liquidazione coatta, giusto art. 2545 *terdecies* del codice civile ed il dott. Cultrona Filippo nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 febbraio 2015, con il quale il dott. Cultrona Filippo comunica l'impossibilità ad accettare la carica per motivi professionali;

Visto il promemoria prot. n. 547770 del 28 ottobre 2015 del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale l'Assessore ha provveduto ad indicare il nome dell'avv.to Franco Giovanna di Agrigento, in sostituzione del dott. Cultrona Filippo;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia,

Visto il D.P. n. 472/Area1/S.G. del 4 novembre 2015, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa richiamate, l'avv.to Franco Giovanna, nata ad Agrigento il 7 giugno 1980 ed ivi residente in via Poggio Muscello, 50/a, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa Sicilia Lavora di Catania, in sostituzione del dott. Cultrona Filippo, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 luglio 2016.

LO BELLO

(2016.31.1974)041

**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

DECRETO 5 agosto 2016.

**Rettifica dell'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.****IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE  
PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI**

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed, in particolare, l'articolo 4, comma 7;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed, in particolare, il comma 6-ter aggiunto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

Visto il D.A. n. 1/Gab del 4 aprile 2014, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 26 marzo 2014, è stato costituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Vista la deliberazione n. 238 dell'11 agosto 2014, con la quale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, ha preposto la dott.ssa Grazia Terranova, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Visto il D.A. n. 8/Gab dell'1 settembre 2014, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 238/2014, la dott.ssa Grazia Terranova è stata preposta all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, ed, in particolare, l'art. 64, che istituisce "... presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale. 2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009. 3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi; nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni";

Vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 32, recante "Disposizioni in materia di società partecipate";

Visto il D.D. n. 1 del 19 settembre 2014, con il quale è stato istituito l'Albo dei dipendenti delle società in liquida-

zione a totale o maggioritaria partecipazione regionale;

Visto il D.D. n. 2 del 15 ottobre 2014, con il quale, a parziale rettifica del sopracitato decreto n. 1/2014, è stata modificata la qualifica del dipendente inserito al n. 21 dell'Albo allegato allo stesso;

Visto il D.D. n. 3 del 4 febbraio 2015, con il quale è stato ulteriormente modificato l'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale istituito col D.D. n. 1/2014, escludendo dallo stesso i dipendenti identificati rispettivamente ai numeri 28 e 29;

Visto il D.D. n. 1 del 4 febbraio 2016, con il quale, a seguito di apposita istanza prodotta da alcuni dipendenti della società partecipata Sicilia e-Ricerca S.p.A. in liquidazione, è stato ulteriormente modificato l'Albo sopra citato;

Vista la nota prot. n. 969 del 21 luglio 2016, con la quale l'Ufficio speciale ha chiesto al liquidatore della società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in liquidazione di volere trasmettere l'apposita scheda contenente i dati salienti dei dipendenti della società, funzionale all'inserimento degli stessi nell'Albo speciale;

Vista la scheda anagrafica riepilogativa, trasmessa con nota prot. n. 834 del 21 luglio 2016 a mezzo mail ed acquisita al protocollo dell'Ufficio speciale in data 25 luglio 2016 al n. 990, contenente altresì, in calce, l'attestazione del liquidatore della società concernente il possesso da parte dei dipendenti dei requisiti previsti dall'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 per l'inserimento nell'Albo speciale;

Ritenuto, pertanto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e art. 32 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, di dovere procedere alla ulteriore rettifica dell'Albo speciale di cui ai DD.D. n. 1 del 19 settembre 2014, n. 2 del 15 ottobre 2014, n. 3 del 4 febbraio 2015 e n. 3 del 4 febbraio 2016, sostituendone la scheda con quella allegata al presente decreto del quale fa parte integrante;

Decreta:

**Art. 1**

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria richiamata nelle premesse, l'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale istituito con D.D. n. 1 del 19 settembre 2014 e successivamente modificato con DD.D. n. 2 del 15 ottobre 2014, n. 3 del 4 febbraio 2015 e n. 3 del 4 febbraio 2016, è ulteriormente modificato e sostituito con quello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante.

**Art. 2**

Il presente decreto e l'Albo facente parte integrante dello stesso saranno trasmessi alla Ragioneria generale della Regione, Dipartimento bilancio e tesoro, che ne curerà l'inoltro alle società di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, affinché le stesse, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e art. 32 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, attingano da esso nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.



## Art. 3

Il presente decreto e l'Albo facente parte integrante dello stesso saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia, omettendo, per ragioni di riservatezza, l'indicazione dei dati anagrafici dei dipendenti inseriti nel predetto Albo. Nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana verrà pubblicato esclusivamente il decreto.

## Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Regione nei termini e presupposti di legge.

Palermo, 5 agosto 2016.

TERRANOVA

(2016.31.1977)083

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 26 luglio 2016.

**Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino regionale.**

### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica l'8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "Misure contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Recante disciplina della riproduzione animale" e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 10 maggio 1991, recante "Norme per la profilassi di malattie animali";

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139 del 29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale, n. 156 del 22 giugno 2015, è

stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto del Ministro della salute del 25 novembre 2015, concernente "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale";

Considerato che lo stesso decreto del Ministro della salute del 25 novembre 2015 fa obbligo alle Regioni e alle Province autonome di predisporre appositi piani di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini secondo i criteri e le modalità contenuti negli allegati I, II e III del medesimo decreto;

Considerato che questo Dipartimento ha sottoposto alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute uno schema di Piano regionale di selezione genetica secondo quanto previsto dal sopra citato decreto ministeriale del 25 novembre 2015 e che la stessa Direzione generale ministeriale, con nota prot. n. 16509 dell'11 luglio 2016, ha comunicato l'approvazione per la parte tecnica ai fini del recepimento da parte di questa Regione dello schema di Piano;

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione del Piano regionale contenente "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino regionale";

Decreta:

## Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, è approvato, per l'adozione in ambito regionale, il piano di cui all'allegato A al presente decreto, concernente "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino della Regione siciliana" in applicazione del decreto del Ministro della salute del 25 novembre 2015.

## Art. 2

L'esecuzione del Piano è affidata alle aziende sanitarie provinciali della Regione, all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e all'Associazione regionale allevatori.

## Art. 3

Dall'attuazione del Piano non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Gli adempimenti e le attività previste sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso il servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.

## Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e trasmesso al gestore per la pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento.

Palermo, 26 luglio 2016.

TOZZO

## Allegato A

PIANO REGIONALE CONCERNENTE  
"MISURE DI PREVENZIONE SU BASE GENETICA  
PER L'ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE OVINA CLASSICA,  
FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELL'ALLELE  
DI RESISTENZA DELLA PROTEINA PRIONICA (ARR)  
NELL'INTERO PATRIMONIO OVINO NAZIONALE.  
PIANO DI SELEZIONE GENETICA DELLA REGIONE SICILIANA"

### 1. Principi generali e obiettivi del Piano

Il Piano ha lo scopo di migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina regionale. Si basa sulla genotipizzazione della linea maschile con conseguente selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e loro disseminazione regolamentata.

Obiettivo generale e prioritario del piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina al fine di:

- concorrere all'eradicazione delle scrapie classica degli ovini;
  - concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
  - contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- L'obiettivo generale del piano viene realizzato attraverso:
- l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e disseminazione dei riproduttori resistenti;
  - progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
  - eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

### 2. Definizioni

Ai fini del presente Piano si intende per:

- azienda o allevamento: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
- aziende di elevato merito genetico: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici;
- aziende commerciali: tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
- libro genealogico: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
- registro anagrafico: registro tenuto e gestito ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 30 del 1991, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;
- razze ovine a rischio: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate aree geografiche, riconosciute dal registro anagrafico;
- analisi genetiche di genotipizzazione: analisi effettuata dai laboratori riconosciuti dal Ministero della salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla scrapie classica;
- allele: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del presente decreto;
- prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente Piano eseguito da un medico veterinario della azienda sanitaria provinciale competente per territorio. Esclusivamente nelle aziende ovine iscritte al L.G. il prelievo di sangue o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, può essere effettuato, per il medesimo fine, rispettivamente dal veterinario o dal personale tecnico appartenenti alla Associazione regionale allevatori (ARA). In questo caso gli operatori veterinari e tecnici dovranno essere a tale scopo riconosciuti dalla Regione previa effet-

tuazione di un apposito corso da realizzarsi a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia o delle Aziende sanitarie provinciali della Regione;

j) genotipo della proteina prionica di ovino: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;

k) piano di prevenzione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica: programma di prevenzione obbligatorio predisposto dalla Regione e attuato dai Servizi veterinari di sanità animale delle Aziende sanitarie provinciali in tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;

l) riproduttore: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;

m) animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in BDN con numero massimo di 9 capi censiti, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o allevamenti ricadenti nella stessa tipologia. In caso di chiusura "dell'attività" gli animali potranno essere movimentati verso allevamenti commerciali previa osservanza di quanto obbligatoriamente definito dal DM del 25 novembre 2015, in primis registrazione e genotipizzazione, e con certificazione di resistenza. In presenza di tali requisiti possono essere venduti o ceduti previa certificazione rilasciata dal veterinario ufficiale delle Aziende sanitarie provinciali competente per territorio;

n) gruppi di monta: gruppi di ovini autorizzati dai servizi veterinari competenti, formati generalmente da un solo maschio e un certo numero di femmine (25-50). Si tratta di una monta controllata che consente di ottenere più velocemente un elevato numero di soggetti con i caratteri di resistenza, di conoscere la paternità dei nati, di programmare gli accoppiamenti. Tutte le femmine utilizzate dovranno essere identificate registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi;

o) comunicazioni ufficiali del Piano: informazioni obbligatorie relative alle attività di genotipizzazione, da trasmettere alle autorità competenti, al Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali presso Istituto superiore di sanità;

p) selezione genetica: utilizzo di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;

q) controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per le attività previste dal presente Piano;

r) pascolo: luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuità.

### 3. Campo di applicazione

L'attuazione del Piano è obbligatoria per tutte le aziende di elevato merito genetico e le aziende commerciali presenti sul territorio. Sono escluse le aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o per finalità diverse da quelle zootecniche o commerciali (per esempio, da compagnia od ornamentali) i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti.

### 4. Modalità operative per le greggi sottoposte al Piano di selezione genetica

#### 4.1 Genotipizzazioni

Per le analisi genetiche possono essere prelevati sia il sangue che altro materiale biologico. Il prelievo è eseguito dal veterinario della Azienda sanitaria provinciale competente per territorio. Solo nelle aziende ovine iscritte al L.G. il prelievo di sangue o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, può essere effettuato, per il medesimo fine, rispettivamente dai veterinari o dal personale tecnico appartenenti alla Associazione regionale allevatori (ARA) purché adeguatamente formati. L'ARA dovrà comunicare alla Regione ed ai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali l'elenco del personale abilitato al prelievo di materiale biologico per l'esecuzione delle prove di genotipizzazione documentandone l'avvenuta formazione dei tecnici ed in numero di iscrizione all'albo dell'Ordine professionale per i veterinari. All'atto dell'esecuzione del campionamento il personale dell'ARA che effettua il prelievo dovrà rilasciare all'allevatore copia del verbale di prelievo.

I campioni dovranno essere accompagnati dalla scheda conforme all'allegato III del D.M. del 25 settembre 2015 e dovranno pervenire all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia al massimo entro 48 ore dal prelievo. Nell'eventualità di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio dell'Istituto territorialmente competente designato i campioni devono essere inviati ad uno



degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'allegato I, parte C - I 1a) del D.M. del 25 novembre 2015.

I laboratori che non sono coinvolti nella fase di processazione dei campioni, ma che ricoprono il ruolo di sede accentante e/o sede emittente del rapporto di prova al territorio dovranno farsi carico:

- della trasmissione dei campioni e risolvere entro 3gg lavorativi eventuali non conformità riguardanti i campioni e entro 2gg lavorativi eventuali non conformità riguardanti la parte documentale;
- della emissione con firma dirigenziale entro le 24 ore del rapporto di prova proveniente da altra sede.

Per i capi delle greggi iscritte a libro genealogico e registro anagrafico, le genotipizzazioni possono essere eseguite esclusivamente dai laboratori già autorizzati di cui al DM 25 novembre 2015.

I laboratori devono emettere il rapporto di prova entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentino anomalie o particolarità di esecuzione.

Sono sottoposti a prove di genotipizzazione, prima dell'accoppiamento, i maschi in età riproduttiva, gli agnelli e gli agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello. Nel caso di agnelli è possibile procedere all'identificazione tramite marchio auricolare individuale appositamente autorizzato dal Servizio veterinario, applicato e registrato in BDN prima dell'esecuzione del test di genotipizzazione. Effettuato il prelievo e quindi ricevuto l'esito del test di genotipizzazione, l'allevatore per gli animali non suscettibili che intende destinare alla rimonta, ordinerà alla BDN l'attivazione dell'identificativo elettronico autorizzato per gli ovini.

I capi da genotipizzare dovranno essere preliminarmente identificati e registrati in BDN come previsto nell'allegato II parte A e B del D.M. 25 novembre 2015 e comunque al massimo entro 6 mesi dalla nascita, con un identificativo univoco ai sensi del regolamento CE n. 21/2004. Le prove di genotipizzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di anno in anno su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta o su capi introdotti, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.

In caso di introduzione di capi privi di genotipo, le spese per l'esecuzione delle analisi genetiche sono a carico dell'allevatore acquirente.

Nell'ambito del presente Piano, la genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile, identificati con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi, è consentita solo a seguito di autorizzazione, da parte dei Servizi veterinari di sanità animale competenti per territorio, per costituire gruppi di monta. Tale autorizzazione riguarda tutte le greggi ivi incluse quelle iscritte a Libro genealogico, registro anagrafico o appartenenti a razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso o a rischio di estinzione riconosciute.

#### Selezione dei riproduttori

Per la riproduzione è consentito esclusivamente l'uso di arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) e in possesso del certificato di genotipo. L'utilizzo del materiale seminale ovino è subordinato agli stessi obblighi, ovvero:

- a) sperma proveniente da montoni ARR/ARR;
- b) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:

- a) Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
- b) Riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
- c) Riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano l'allele ARR.

#### 4.3 Utilizzo in deroga dei riproduttori

E' consentito, a decorrere dalla pubblicazione del presente Piano regionale, l'utilizzo di arieti suscettibili già presenti in allevamento ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). Per detti capi, non è consentita la vendita o la movimentazione salvo che verso il macello durante o dopo tale periodo transitorio.

#### 4.4 Utilizzo di riproduttori nelle razze con livello di resistenza basso o a rischio di estinzione

Nelle greggi appartenenti alle razze in via di estinzione riconosciute tali, sono consentiti, per un periodo transitorio di cui al punto 4.3, la movimentazione in entrata e uscita e l'utilizzo in riproduzione di montoni con caratteri di suscettibilità alla scrapie classica, purché si accoppino con femmine certificate come eterozigoti od omozigoti per l'allele ARR e appartenenti a gruppi di monta autorizzati.

Nelle greggi in questione, a partire dalla data di pubblicazione

del presente Piano regionale di recepimento del DM nazionale - DM 25 novembre 2015, la movimentazione (acquisto o vendita) di montoni suscettibili è consentita per un periodo di massimo 3 anni, mentre il loro utilizzo per la monta è consentito per un massimo di 7 anni, a partire dalla stessa data.

Dopo i primi 5 anni dall'ingresso del gregge nel piano di selezione genetica, è comunque fatto obbligo che almeno il 50% dei maschi utilizzati per la monta sia eterozigote od omozigote per l'allele ARR.

Dopo i primi 7 anni dall'ingresso del gregge nel piano di selezione genetica, è fatto obbligo di utilizzare per la monta soltanto montoni eterozigoti resistenti od omozigoti resistenti, mentre dopo 10 anni dalla stessa data è consentito soltanto l'utilizzo di montoni omozigoti resistenti.

Un programma specifico di selezione per le razze con un livello di resistenza basso o a rischio di estinzione potrà essere applicato a seguito delle definizioni della Commissione nazionale di coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del decreto ministeriale del 25 novembre 2015.

#### 4.5 Eliminazione obbligatoria degli animali

Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ, il cui identificativo deve essere obbligatoriamente registrato in BDN e dalla stessa scaricabile, e annotato nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità. Gli stessi portatori dell'allele VRQ devono essere esclusi dalla riproduzione e macellati, previa emanazione di apposita ordinanza sindacale da emanarsi al più presto, entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'ordinanza stessa. Questi animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata.

Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo. Solo nel caso di giustificata necessità, previa autorizzazione ministeriale, questi animali possono essere abbattuti e distrutti.

All'allevatore che ha proceduto alla macellazione dei soggetti VRQ, viene corrisposto -se dovuto- un indennizzo ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 25 novembre 2015.

#### 4.6. Certificazione genetica delle greggi

Ad ogni gregge è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:

greggi di livello I: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;

(tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento n. 630/2013/EU).

greggi di livello IIa: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;

(tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento n. 630/2013/EU).

greggi di livello IIb: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni;

(tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento n. 630/2013/EU).

greggi di livello III: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;

greggi di livello IV: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.

Al raggiungimento del livello I viene sospesa la genotipizzazione, ad esclusione dei maschi riproduttori venduti da vita.

Al raggiungimento del livello IIa è possibile sospendere la genotipizzazione, ad esclusione dei maschi riproduttori venduti da vita.

Il sistema di selezione del presente piano prevede che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore.

I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali possono procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessità. L'utilizzo promiscuo di arieti è possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione (anche in condizioni di monticazione o di pascolo condiviso temporaneo).

In caso di Fiere, la promiscuità si può realizzare se si tratta solo di femmine; nel caso di presenza di maschi in età riproduttiva, questi devono derivare almeno da greggi con livello certificazioni di IIb.

#### 4.7. Disseminazione dei riproduttori

L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, anche in caso di introduzione da Paesi dell'Unione europea. Deve produrre un miglioramento del profilo di resistenza del gregge



e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.

Tale disseminazione è condizionata sia dalla classe di resistenza dei montoni sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.

Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma.

I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile: l'introduzione di montoni resistenti omozigoti certificati è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.

Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. È ammessa, previa certificazione, l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote nelle greggi di livello I e di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di livello IIa e IIb senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.

Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente Piano.

### 5. Condizioni per la realizzazione delle prove di genotipizzazione

Le prove di genotipizzazione sono svolte sugli animali prima dell'accoppiamento e già in possesso di identificativo individuale registrato ai sensi dell'allegato II parte A del D.M. 25 novembre 2015.

La procedura di identificazione e registrazione deve avvenire prima dell'analisi di genotipizzazione e comunque non oltre i sei mesi dalla nascita del capo ai sensi del Regolamento CE n. 21/2004.

Il proprietario degli animali o persona delegata provvede, secondo la procedura di cui all'allegato II, parte A del D.M. 25 novembre 2015, ad identificare e registrare tutte le informazioni relative agli animali da sottoporre a genotipizzazione nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN). La disposizione non si applica per gli animali che sono stati già identificati elettronicamente e per quelli destinati ad essere immediatamente macellati.

Gli animali riportanti l'identificativo semplificato secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del Regolamento CE n. 21/2004 non potranno essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.

#### 5.1 Esecuzione delle prove di genotipizzazione

L'esecuzione delle prove di genotipizzazione sono affidate ai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

Le analisi di genotipizzazione effettuate ai fini del presente Piano o richieste autonomamente dal proprietario o da persona delegata rivestono carattere di ufficialità e validità solo se sono svolte esclusivamente presso i laboratori ufficiali degli istituti zooprofilattici sperimentali e presso i laboratori autorizzati in conformità con quanto previsto dal D.M. 25 novembre 2015.

I laboratori devono emettere il rapporto di prova entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentino anomalie o particolarità di esecuzione. In caso di conferimento di campioni oltre le capacità operative del laboratorio i termini indicati verranno riferiti all'inizio del procedimento analitico dei genotipizzazione.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia dovrà interfacciare, entro il 2016, il proprio Sistema informativo di refertazione con il SANAN della BDN onde consentire il recupero interattivo degli esiti della genotipizzazione.

#### 5.2 Raccolta e flusso dati relativi ai piani di selezione genetica

Presso il Centro di riferimento nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino è istituita e gestita la Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia trasmette alla BDNSG al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo i dati relativi all'attività di genotipizzazione svolta nella Regione siciliana secondo i tracciati record definiti dal CEA.

Con la stessa cadenza trimestrale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia fornirà report riferiti allo stato di avanzamento del Piano nella Regione siciliana.

L'Associazione regionale allevatori, per quanto di competenza, direttamente o per il tramite della sede centrale (ASSONAPA), con cadenza mensile ed entro il giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi alle attività di selezione genetica dei capi iscritti ai LLGG e registro anagrafico della Regione siciliana alla BDNSG e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

L'Associazione regionale allevatori, direttamente o per il tramite della sede centrale (ASSONAPA), comunica annualmente alla Regione siciliana i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico e registro anagrafico.

L'Associazione regionale allevatori, per quanto di competenza, comunica, appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dal prelievo, agli allevatori e ai Servizi veterinari di sanità animale delle Aziende sanitarie provinciali gli esiti delle prove di genotipizzazione inviando i rapporti di prova dei capi iscritti ai LG e registro anagrafico.

I servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali della Regione, dopo aver ricevuto gli esiti di genotipizzazione da parte dell'Associazione regionale allevatori, implementano la BDN/SANAN, rilasciano le certificazioni ufficiali e adottano i provvedimenti previsti per i capi portatori dell'allele VRQ.

### 6. Vigilanza ed esecuzione del piano

L'esecuzione del piano è affidata ai servizi veterinari di sanità animale delle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana che provvedono a:

a) vigilare sulla realizzazione del piano in tutte le aziende per le quali è obbligatoria l'adesione alla selezione, in conformità al presente Piano. In particolare, verificano che tutti gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento;

b) agire, con motivata ragione, in alternativa agli operatori dell'ASSONAPA, nello svolgimento del campionamento per la genotipizzazione per scrapie;

c) ricevere ed utilizzare i dati di genotipizzazione trasmessi dalla Associazione regionale allevatori o dalla ASSONAPA, anche al fine di espletare quanto previsto alla precedente lettera (a);

d) vigilare che gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto previsto dal presente Piano e dal D.M. 25 novembre 2015;

e) vigilare che ogni allevatore o suo delegato mantenga aggiornata la BDN e registro di stalla dei dati anagrafici e movimentazioni dei propri animali;

f) eseguire, per quanto di competenza, i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato III al presente Piano, generata dalla BDN/SANAN dopo l'avvenuto inserimento dell'intervento sanitario;

g) comunicare all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;

h) certificare, tramite registrazione in BDN, la genetica dei singoli capi testati con l'emissione di un certificato genetico che accompagna l'animale spostato in altra azienda;

i) disporre l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo inidoneo di cui all'allegato I parte B paragrafo III del DM 25 novembre 2015;

j) il Servizio veterinario responsabile sulla struttura di macellazione vigila affinché l'OSA effettui la registrazione della avvenuta macellazione degli animali nella BDN, per i capi portatori dell'allele VRQ o ogni altro capo suscettibile oggetto di provvedimento di eliminazione, selezionando il campo "abbattuto per provvedimento sanitario";

k) assegnare, registrare in BDN e aggiornare almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende, ai sensi del presente Piano da utilizzare allo scopo, anche, di garantire l'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

l) vigilare sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al Piano. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 25 novembre 2015, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV). Nel caso di condizioni di promiscuità o pascolo, autorizzano la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di certificazione; in caso di fiere la promiscuità è consentita solo per la linea femminile ed in presenza di arieti è consentita per greggi con livello di certificazione III; è sempre possibile la promiscuità per i soggetti resistenti (ARR/ARR);

m) autorizzare la costituzione dei gruppi di monta, previo nulla osta del Servizio veterinario regionale, in tutte le greggi in possesso dei requisiti previsti e verificarne almeno annualmente la coerenza con l'autorizzazione concessa;

n) vigilare sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazione genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge;

o) effettuare ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano;

p) svolgere campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori;

q) effettuare prove di genotipizzazione supplementari in caso di inestituità o su richiesta del Ministero della salute.

#### Norme conclusive

Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente Piano, ivi compresi i costi relativi all'identificazione individuale degli animali, in base al presente Piano, ai sensi del regolamento CE n. 21/2004, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.

Per quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente Piano, si rinvia alle norme tecniche del decreto del Ministero della salute 25 novembre 2015 e linee guida applicative.

**(2016.32.1995)118**

DECRETO 1 agosto 2016.

#### Approvazione della modifica parziale dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1 *bis* dell'art. 3, ai sensi del quale l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per quanto ancora applicabile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende del servizio sanitario regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la sanità, nonché il comma 5 dello stesso articolo secondo cui l'organizzazione delle aziende è modulata, anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto ai bacini di utenza e al numero delle soppresse aziende;

Visto, inoltre, l'art. 16 della citata legge regionale n. 5/09 che, alla lett a) del comma 1, individua tra gli atti sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della sanità l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 *bis*, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5

dello stesso articolo che disciplinano modalità e termini del procedimento di controllo;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;

Visto il D.A. n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale è stato approvato il documento "Linee guida per l'adozione dell'atto aziendale";

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n. 3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del Piano sanitario regionale, denominato "Piano della salute 2011- 2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26 marzo 2012 dal comitato permanente per la verifica dei LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse del S.S.N., ex art 12, comma 1, lett. b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (Piano nazionale anticorruzione);

Visto il programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013 - 2015, di prosecuzione del programma operativo regionale 2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/12, convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e s.m.i.;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo patto per la salute 2014-2016, rep n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 68, recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, siano pubblicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera - territoriale della Regione Sicilia";

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio 2015;



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 14 maggio 2015 "Primi criteri applicativi della rimodulazione della rete ospedaliera";

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 3 agosto 2015, con il quale è stato approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del servizio sanitario regionale" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24 e s.m.i., che ha disposto l'accorpamento dell'Ospedale Piemonte all'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, il quale mantiene la sua attuale denominazione, nonché il comma 2 dell'art.1 della stessa legge per effetto del quale l'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Papardo Piemonte di Messina ha assunto la denominazione di Azienda ospedaliera Papardo;

Visto il D.P.R.S. n. 551/2016/GAB del 30 maggio 2016, avente ad oggetto "Accorpamento del Presidio ospedaliero Piemonte di Messina all'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina;

Visto il D.A. n. 1009/2016 dell'1 giugno 2016, con il quale è stato approvato l'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina alla luce del parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979, dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 193 del 17 maggio 2016 e alle condizioni specificate nelle premesse dello stesso decreto e condivise dalla Giunta;

Vista la nota n. 33528 del 6 giugno 2016, reiterata dalla successiva n. 37481 del 22 giugno 2016, con la quale l'Azienda ospedaliera Papardo di Messina ha chiesto, a parziale modifica dell'atto aziendale già approvato, l'istituzione del Dipartimento di oncematologia e del Dipartimento del governo clinico, nonché la nota n. 41368 dell'8 luglio 2016, con la quale la stessa Azienda ha trasmesso il testo riformulato dell'atto aziendale;

Vista l'assessoriale n. 61509 del 20 luglio 2016, con la quale - ad integrazione della precedente n. 59492 del 12 luglio 2016 - è stato chiesto, ai sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/79, il parere favorevole della Giunta regionale sull'istituzione del Dipartimento di oncematologia, come da nota del Dipartimento pianificazione strategica n. 59369 del 12 luglio 2016 nonché, seppure in via sperimentale, sul Dipartimento del governo clinico con la diversa denominazione di "Dipartimento funzionale delle attività strategiche aziendali" e con la prescrizione che nella sua composizione dovrà prevedersi l'unità operativa di gestione del rischio clinico in sostituzione dell'U.O. "innovazione e ricerca" ovvero di quella di "educazione alla salute", giusta nota n. 58017 del 6 luglio 2016 del Dipartimento A.S.O.E.;

Vista la deliberazione n. 256 del 20 luglio 2016, con la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P. Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica parziale dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina con la prescrizione di cui alla nota n. 59369 del 12 luglio 2016 del Dipartimento pianificazione strategica e tenuto conto di quanto rappresentato con la nota assessoriale n. 61509 del 20 luglio 2016;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare nei termini sopra esposti, la modifica parziale dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina, restando inteso che lo stesso dovrà successivamente adeguarsi alla programmazione ospedaliera in corso di definizione, così come espressamente indicato dal Dipartimento pianificazione strategica con la nota sopra citata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 256 del 20 luglio 2016, è approvata, nei termini di cui in premessa, la modifica parziale dell'atto aziendale dell'Azienda ospedaliera Papardo di Messina.

Art. 2

E' fatto obbligo all'Azienda di provvedere, con nuovo atto deliberativo, all'adeguamento dell'atto aziendale in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 1 agosto 2016.

GUCCIARDI

**(2016.31.1950)102**

DECRETO 2 agosto 2016.

**Approvazione della modifica parziale dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.**

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1 *bis* dell'art. 3, ai sensi del quale l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali", per quanto ancora applicabile;

Visto l'art.15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, che ha apportato modifiche all'art. 7, comma 7, lett. b), della legge regionale n. 30/1993, concernente l'istituzione del servizio di psicologia nelle aziende unità sanitarie locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Visto il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende del servizio sanitario regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la sanità, nonché il comma 5 dello stesso articolo secondo cui l'organizzazione delle aziende è modulata, anche attraverso specifici modelli gestionali, in rapporto ai bacini di utenza e al numero delle sopresse aziende;

Visto, inoltre, l'art. 16 della citata legge regionale n. 5/09 che, alla lett. a) del comma 1, individua tra gli atti sottoposti al controllo dell'Assessorato regionale della sanità l'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, che disciplinano modalità e termini del procedimento di controllo;

Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1, recante istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale;

Visto il D.A. n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale è stato approvato il documento "Linee guida per l'adozione dell'atto aziendale";

Visto il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n. 3254, con il quale è stata resa esecutiva la deliberazione della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del Piano sanitario regionale, denominato "Piano della salute 2011- 2013";

Visto il documento approvato nella seduta del 26 marzo 2012 dal Comitato permanente per la verifica dei LEA, recante standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse del S.S.N., ex art 12, comma 1, lett. b), del Patto per la salute 2010/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione l'8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello della salute";

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (Piano nazionale anticorruzione);

Visto il programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013 - 2015, di prosecuzione del programma operativo regionale 2010/2012, ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/12, convertito dalla legge n. 135/12, apprezzato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 marzo 2014 e s.m.i.;

Rilevato che per effetto dell'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, di soppressione delle figure del coordinatore sanitario e di quello amministrativo di cui alla citata legge regionale n. 5/09, l'attività territoriale delle AA.SS.PP. è coordinata dalla direzione aziendale;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo patto per la salute 2014-2016, rep n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 68, recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, siano pubblicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione;

Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera - territoriale della Regione Sicilia";

Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze, recepito con D.A. n. 1181 dell'1 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 14 maggio 2015 "Primi criteri applicativi della rimodulazione della rete ospedaliera";

Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento recante "Linee guida per l'adeguamento degli atti aziendali" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192, del 28 luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 1380/2015 del 3 agosto 2015, con il quale è stato approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del servizio sanitario regionale" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;

Visto il D.A. n. 220/2016 del 12 febbraio 2016, con il quale è stato approvato l'atto aziendale dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento alla luce del parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 4 del D.P. Reg. n. 70/1979, dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 34 del 29 gennaio 2016 e alle condizioni specificate nelle premesse dello stesso decreto e condivise dalla Giunta;

Vista la nota n. 51256 del 30 marzo 2016, con la quale il direttore generale dell'ASP di Agrigento ha trasmesso la deliberazione n. 398 del 29 marzo 2016 di presa d'atto del suddetto D.A. n. 220/2016 di approvazione dell'atto aziendale;

Vista la nota prot. n. 84073 del 23 maggio 2016, con la quale lo stesso direttore generale dell'ASP di Agrigento ha

proposto, a parziale modifica dell'atto aziendale già approvato, l'istituzione dell'U.O.C. denominata "Area territoriale", giustificando la necessità della sua previsione con la complessità della gestione amministrativa connessa ai sette distretti sanitari incardinati nella stessa Azienda;

Vista la nota n. 55679 del 28 giugno 2016, con la quale il Dipartimento pianificazione strategica ha rappresentato che, in casi analoghi, l'Amministrazione si è espressa favorevolmente in merito all'istituzione di una struttura complessa dedicata alla gestione amministrativa delle attività territoriali delle AA.SS.PP., rimettendo alla discrezionalità dell'Azienda l'individuazione, nell'ambito della propria autonomia gestionale, delle modalità operative di coordinamento dell'attività territoriale, attraverso la previsione di un'apposita unità operativa complessa, purché posta alle dirette dipendenze del direttore generale;

Vista l'assessoriale prot. n. 56723 del 30 giugno 2016, con la quale, nel condividere le considerazioni contenute nella sopracitata nota dipartimentale, è stato chiesto alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.Reg. n. 70/1979, di esprimere parere favorevole sulla parziale modifica dell'atto aziendale dell'ASP di Agrigento, relativamente all'istituzione della struttura complessa denominata "Area territoriale";

Vista la deliberazione n. 255 del 20 luglio 2016, con la quale la Giunta regionale, ai sensi del citato art. 4 del D.P.Reg. n. 70/79, ha espresso parere favorevole all'istituzione - a parziale modifica dell'atto aziendale già approvato dell'ASP di Agrigento - dell'U.O.C., denominata "Area territoriale", dedicata alla gestione amministrativa delle attività territoriali;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare la modifica parziale dell'atto aziendale dell'ASP di Agrigento, relativamente all'istituzione della struttura complessa denominata "Area territoriale", da porre alle dirette dipendenze del direttore generale;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 255 del 20 luglio 2016, è approvata la modifica parziale dell'atto aziendale dell'ASP di Agrigento, relativamente all'istituzione dell'U.O.C. denominata "Area territoriale", da porre alle dirette dipendenze del direttore generale.

Art. 2

E' fatto obbligo all'ASP di provvedere, con nuovo atto deliberativo, all'adeguamento dell'atto aziendale in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 2 agosto 2016.

GUCCIARDI

(2016.31.1969)102

DECRETO 5 agosto 2016.

**Modifiche e integrazioni al Programma regionale di audit dell'autorità competente per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del 2004 in esecuzione del Piano nazionale integrato dei controlli di cui all'Intesa Stato Regioni n. 156/Csr del 13 novembre 2014.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE  
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il regolamento CE n. 178 "che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852 "sull'igiene dei prodotti alimentari" e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853 "che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale" e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 854 "che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano" e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 882 del 29 aprile 2004 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali" e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 "che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi" e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006 "che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento CE n. 882 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

Visto l'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 - Rep. Atti n. 46/Csr, recante "Linee guida per il funziona-

mento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" recepito con il D.A. n. 477/13 dell'11 marzo 2013;

Considerato che, a norma dell'articolo 4 del regolamento CE n. 882 del 2004, l'autorità competente assicura l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali sugli alimenti per gli animali (mangimi) e sugli alimenti destinati al consumo umano in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, oltre che sulla salute e sul benessere degli animali;

Considerato, altresì, che, a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo 4 del regolamento CE n. 882 del 2004, l'autorità competente è tenuta ad eseguire audit interni o esterni per verificare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo regolamento, prendendo misure appropriate alla luce dei relativi risultati;

Vista l'Intesa Stato Regioni n. 27/Csr del 20 febbraio 2014, relativa alla ripartizione tra le Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario di rilievo nazionale, in relazione alla quale sono state elaborate apposite linee progettuali regionali tra le quali la 18.9, finalizzata al miglioramento del controllo ufficiale in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere degli animali;

Considerato che per la realizzazione della predetta linea progettuale sono state appostate risorse, già trasferite all'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, con la finalità, anche, di supportare le esigenze e di monitoraggio di questo Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;

Vista l'Intesa Stato Regioni n. 156/Csr del 13 novembre 2014, concernente il "Piano nazionale della prevenzione 2014-2018" e il relativo Piano regionale approvato con decreto assessoriale n. 351/2016 dell'8 marzo 2016 che, al Macroobiettivo 2.10, considera l'attuazione del Piano regionale pluriennale integrato dei controlli anche a sviluppo interdisciplinare per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria con la copertura, attraverso il programma regionale di audit, per ciascun anno di almeno il 20% delle aziende sanitarie provinciali della Regione;

Visto il proprio decreto n. 1412/2015 del 12 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 37 dell'11 settembre 2015, concernente l'Approvazione del Programma regionale di audit dell'autorità competente per gli anni 2015-2016 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del 2004 in esecuzione del Piano nazionale integrato dei controlli di cui all'Intesa Stato Regioni n. 156/Csr del 13 novembre 2014";

Vista l'Intesa Stato Regioni n. 177/Csr del 18 dicembre 2014, concernente il "Piano nazionale integrato (PNI) 2015-2018";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139 del 29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibera della Giunta regionale, n. 156 del 22 giugno 2015, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-

bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che il Programma regionale di audit approvato con il sopra citato decreto n. 1412/2015 del 12 agosto 2015 ha previsto che nel corso del 2015 venissero sottoposte ad audit le Aziende sanitarie provinciali di Messina e Siracusa e che nel corso del 2016 si effettuasse un audit di *follow-up* presso l'azienda sanitaria provinciale di Messina e due audit presso le aziende sanitarie provinciali di Caltanissetta e Palermo, secondo lo schema di programma allegato allo stesso decreto;

Considerato che le criticità emerse nel corso dell'audit effettuato presso l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa suggeriscono la necessità dell'effettuazione, nel corso del 2016, di un ulteriore audit di *follow-up*;

Considerato che nei giorni 24 e 25 settembre 2015 la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute ha effettuato presso questa Regione un audit di sistema sulla sanità pubblica veterinaria e gli alimenti e che nel rapporto di audit viene suggerito l'incremento numerico degli audit da effettuare sulle aziende sanitarie provinciali onde migliorare i processi di integrazione e di miglioramento continuo;

Considerato che nel piano di azione inoltrato da questo Dipartimento ed approvato dal Ministero della salute con disposizione prot. n. 9827-P del 16 marzo 2016 è stata prevista la conduzione, nel corso del 2016, di almeno un ulteriore audit di sistema associato a un audit di settore a copertura di uno dei settori di controllo del Country Profile Italia;

Ritenuto, pertanto, di dovere rivedere e aggiornare lo schema di programma regionale di audit per il 2016 e il relativo calendario con l'inserimento di un ulteriore audit di sistema con associato un audit di settore a copertura del settore di controllo di cui al Country Profile Italia su "Medicinali veterinari e residui" da effettuare presso l'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, il calendario accluso al D.D.G. n. 1412/2015 relativamente agli audit da realizzare nel corso del 2016 nel territorio della Regione siciliana ai fini della verifica delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere degli animali ai sensi del regolamento CE n. 882 del 2004 e della decisione n. 677 del 2006, è modificato secondo lo schema allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della salute e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel sito istituzionale di questo Assessorato.

Palermo, 5 agosto 2016.

TOZZO



**Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico**  
**Audit sull'Autorità Competente**  
**Articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del 2004**

**Calendario degli Audit da effettuare nel corso del 2016**

<b>Organizzazione auditata</b>	<b>Tipologia di audit</b>	<b>Programmazione</b>	<b>Gruppo di audit</b>
Azienda sanitaria provinciale di Messina	Follow-up dell'Audit 2015	Entro il 30 novembre 2016	Da definire
Azienda sanitaria provinciale di Siracusa	Follow-up dell'Audit 2015	Entro il 30 novembre 2016	Da definire
Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta	Audit di sistema	Entro il 30 novembre 2016	Da definire
	Audit di settore su "Benessere animale" (*)		
Azienda sanitaria provinciale di Palermo	Audit di sistema	Entro il 30 novembre 2016	Da definire
	Audit di settore su "Alimenti e igiene generale" (*)		
Azienda sanitaria provinciale di Ragusa	Audit di sistema	Entro il 30 novembre 2016	Da definire
	Audit di settore su "Medicinali veterinari e residui" (*)		

(\*) Gli audit di settore coprono i Sistemi di controllo (SC) di cui al "Country Profile Italia"

(2016.32.1996)118

COPIA TRATTA DAL SIT  
NON VALIDA PER LA

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 luglio 2016.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Raffadali.**

### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 1532 del 2 febbraio 2016, assunta al prot. generale ARTA-DRU al n. 2727 del 5 febbraio 2016, con la quale il comune di Raffadali ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati relativi alla variante adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 32 del 3 novembre 2015, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78;

Vista la nota prot. n. 3177 del 12 febbraio 2016, con la quale questo Dipartimento ha richiesto al comune di Raffadali la trasmissione di documentazione integrativa;

Vista la nota del 17 maggio 2016, assunta al prot. generale ARTA-DRU al n. 10761 del 19 maggio 2016, con la quale il comune di Raffadali ha fornito la documentazione richiesta;

Vista la sentenza del T.A.R. per la Sicilia Sez. II n. 1932/2013;

Vista l'ordinanza del T.A.R. per la Sicilia n. 1176/2014;

Visto il parere n. 1758/14 dell'ufficio del Genio civile di Agrigento reso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

Visto il provvedimento ARTA/DRU n. 4961 del 4 marzo 2015, di non assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica, reso ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 32 del 3 novembre 2015, avente per oggetto: "Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Raffadali identificato in catasto al foglio 24, partita 1084 e compreso tra la via Venezia, via Tunisi e la via Cuba, da Zona F a Zona B4, per effetto della decadenza dei vincoli ed in adempimento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia Sez. II n. 1932/2013 e successiva ordinanza n. 1176/2014";

Vista la nota prot. n. 11615 del 31 maggio 2016, con la quale l'U.O.2.3- Serv.2/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti relativi, la proposta di parere n. 1 del 25 maggio 2016, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Considerazioni

In merito a quanto proposto dalla variante in esame, si ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni:

- i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio apposti nel comune di Raffadali dal vigente P.R.G. sono decaduti;

- l'area di che trattasi, ricadente all'interno del centro abitato di Raffadali, è un lotto intercluso di modesta entità (mq 178 circa), limitrofo ad una zona B4 densamente edificata e ad una vasta area di attrezzature pubbliche su cui sorge un istituto scolastico;

- le motivazioni che supportano la proposta di destinazione urbanistica, da parte dell'UTC del comune di Raffadali, appaiono adeguate, in quanto giustificate dalla verifica del rispetto della quantità minima di standards di cui al D.I. n. 1444/68;

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune sia regolare ai sensi di legge;

- l'ufficio del Genio civile di Agrigento ha dato parere favorevole a condizioni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;

- la variante di che trattasi, con provvedimento ARTA/DRU n. 4961 del 4 marzo 2015, ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, è stata ritenuta non assoggettabile alla procedura di V.A.S.;

- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni di legge e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni.

Per quanto sopra, la variante al P.R.G. in argomento appare meritevole di approvazione, pertanto si propone di esprimere parere positivo all'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, della variante al P.R.G. del comune di Raffadali, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 32 del 3 novembre 2015, avente per oggetto: "Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Raffadali identificato in catasto al foglio 24 part.lla 1084 e compreso tra la via Venezia, via Tunisi e la via Cuba, da Zona F a Zona B4, per effetto della decadenza dei vincoli ed in adempimento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia Sez. II n. 1932/2013 e successiva ordinanza n. 1176/2014".»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 10 del 9 giugno 2016, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'ufficio, che pertanto è parte integrante del presente voto.

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole alla "Variante urbanistica di un lotto, fg. 24, part.lla 1084, compreso fra la via Venezia, via Tunisi e la via Cuba, da Zona "F" a Zona "B/4", per effetto della decadenza dei vincoli ed in adempimento della sentenza del T.A. R. per la Sicilia Sez. II n. 1932/2013 e successiva ordinanza n. 1176/2014" in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n. 1 del 25 maggio 2016 del servizio 2-U.O.2.3.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 10 del 9 giugno 2016, con riferimento alla proposta dell'U.O. 2.3 del servizio 2/DRU n. 1 del 25 maggio 2016;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 10 del 9 giugno 2016, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Raffadali, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 32 del 3 novembre 2015, avente per oggetto: "Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Raffadali identificato in catasto al foglio 24, part.lla 1084 e compreso tra la via Venezia, via Tunisi e la via Cuba, da

Zona F a Zona B4, per effetto della decadenza dei vincoli ed in adempimento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia Sez. II n. 1932/2013 e successiva ordinanza n. 1176/2014”.

#### Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 1 del 25 maggio 2016 resa dall'U.O. 2.3 del servizio 2/DRU;
2. parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 10 del 9 giugno 2016;
3. deliberazione del commissario ad acta n. 32 del 3 novembre 2015.

#### Art. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

#### Art. 4

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

#### Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 29 luglio 2016.

GIGLIONE

(2016.31.1951)114

DECRETO 2 agosto 2016.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;  
 Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;  
 Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;  
 Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;  
 Visto il P.R.G. del comune di Ragusa approvato con D.Dir. n. 120 del 24 febbraio 2006;  
 Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;  
 Visto il T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal D.L.vo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;  
 Visto il D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché il D.P.R.S. n. 23 dell'8 luglio 2014, con il quale il Presidente della Regione ha approvato "il modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n.5;

Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Vista la nota prot. n. 29130/IV dell'1 marzo 2016 (prot. A.R.T.A. n. 5711 del 15 marzo 2016), con cui il comune di Ragusa ha trasmesso, in accoglimento della sentenza TAR Catania n. 2131/2014, per l'approvazione di questo Dipartimento, la variante al piano regolatore generale, relativa alla sistemazione urbanistica delle aree distinte in catasto al foglio di mappa 83, particelle 22, 1444 e 1428 di proprietà della ditta Giovanni Ottaviano ed altri, in seguito alla decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione;

Vista la delibera del commissario ad acta n. 1 del 14 ottobre 2015, con la quale è stata adottata la variante in argomento;

Visti gli atti relativi a detta variante trasmessi con la citata nota prot. n. 29130/IV dell'1 marzo 2016;

Visto il parere n. 3 dell'1 aprile 2016 reso dal servizio 4/DRU di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...omissis..."

Considerato: l'area oggetto di intervento è libera da qualsiasi vincolo come dichiarato dal progettista e come risulta dall'elaborato 1) Relazione tecnica illustrativa e Norme tecniche di attuazione;

L'area è distinta in catasto terreni del comune di Ragusa al foglio di mappa 83, particelle 22, 1444 e 1428 della superficie catastale di mq. 36.551,00 e risulta di proprietà della ditta Giovanni Ottaviano ed altri;

L'area ricade nel P.R.G. vigente in verde sportivo di progetto, verde pubblico di progetto e servizi e, per effetto della decadenza dei vincoli, risulta priva di destinazione urbanistica;

Che il Tribunale amministrativo con la sentenza in oggetto ha condannato il comune in ragione della sua inerzia nelle procedure di revisioni del sistema vincolistico derivante dal P.R.G., decaduto per la scadenza prevista per legge, alla assegnazione di una adeguata destinazione alle aree interessate;

Nell'assenza della dovuta attività da parte del comune, il Tribunale ha nominato un commissario che ha provveduto all'adozione della variante in argomento;

Le procedure seguite per l'approvazione della variante in oggetto, possono considerarsi regolari in quanto sono stati acquisiti i pareri propedeutici sopra richiamati, resi favorevolmente da parte degli Enti e organi competenti, con alcune condizioni negli stessi contenuti, che comunque non costituiscono pregiudiziale alla definizione delle procedure in argomento;

Le procedure di pubblicità sono da ritenere regolari in quanto il comune ha provveduto alla pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 del progetto in variante, come certificato dal segretario comunale;

In merito alle procedure previste dall'art. 11 del DPR n. 327/01, le stesse non sono state avviate in ragione del procedimento avviato a seguito del ricorso dell'interessato proprietario delle aree;



La compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa che si è pronunciato con il parere citato;

Le aree interessate dall'intervento sono libere da qualsiasi vincolo come dichiarato dal progettista e come risulta dall'elaborato 1) Relazione tecnica illustrativa e Norme tecniche di attuazione.

Il progetto non rientra tra quelli da sottoporre alla procedura di VAS, nei termini del provvedimento assessoriale D.A. n. 358/Gab del 27 luglio 2015, con il quale lo stesso è stato escluso dalla valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.lgs.n. 152/06 e s.m.i.;

Che gli interventi previsti con la variante in argomento dovranno essere attuati secondo quanto disposto con le norme di attuazione adottate unitamente alla zonizzazione, con l'atto deliberativo in oggetto;

Parere: per quanto sopra espresso e considerato, questa unità operativa 4.3 del servizio 4 del D.R.U. ritiene che la variante adottata con delibera di commissario ad acta n. 1 del 14 ottobre 2015 ed avente oggetto "Sentenza TAR Catania n. 2131/2014 - Ricorso n. 748/2014. Sistemazione urbanistica delle aree distinte in catasto al foglio di mappa 83, particelle 22, 1444 e 1428 proprietà della ditta Giovanni Ottaviano ed altri, in seguito a decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione. Variante al vigente P.R.G.", sia assentibile, alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli Enti, che si sono già pronunciati, e pertanto si sottopone il presente parere al CRU per l'espressione della dovuta valutazione ex art.58 della legge regionale n. 71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 9 della legge regionale n. 40/95.;"

Visto il voto n. 5 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 25 maggio 2016 che di seguito parzialmente si trascrive:

"...omissis..."

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di poter condividere il parere dell'Ufficio, che conseguentemente è parte integrante del presente voto alle seguenti condizioni:

- In ragione del previsto bilanciamento tra area edificabile ed area per attrezzature da cedere, detta cessione venga comunque effettuata nella sua totalità prima del rilascio dei titoli abilitativi occorrenti alla edificazione;

- si proceda mediante pianificazione esecutiva da approvarsi nei termini di legge a cura del comune, ritenendo quanto prodotto non idoneo alla previsione di operare direttamente per singoli interventi attuabili mediante titolo abilitativo;

per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole limitatamente ai profili di natura urbanistica riferiti alla attribuzione della destinazione di zona omogenea classificata «C2M mista "Residenziale mista a spazi pubblici"» adottata ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78 dal Commissario ad acta con l'atto n. 1 del 14 ottobre 2015, dovendosi rinviare alla successiva pianificazione attuativa comunale per la definizione di dettaglio, atteso che gli atti presentati risultano carenti e non idonei a qualificare l'intervento, alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti, che si sono già pronunciati ed alle condizioni sopra riportate.;"

Vista la PEC dirigenziale prot. n. 13009 del 21 giugno 2016, con la quale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78 è stato notificato il citato voto n. 5 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella

seduta del 25 maggio 2016 affinché, nel termine di trenta giorni, il comune di Ragusa potesse adottare proprie controdeduzioni;

Considerato che alla data odierna non risulta che il comune di Ragusa abbia proceduto all'adozione di proprie controdeduzioni a quanto considerato nel citato voto n. 5 espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 25 maggio 2016;

Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con proprio voto n. 5 del 25 maggio 2016, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Ragusa adottata con delibera del commissario ad acta n. 1 del 14 ottobre 2015, avente per oggetto "Sentenza TAR Catania n. 2131/2014 - Ricorso n. 748/2014. Sistemazione urbanistica delle aree distinte in catasto al foglio di mappa 83, particelle 22, 1444 e 1428 di proprietà della ditta Giovanni Ottaviano ed altri, in seguito a decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione. Variante al vigente P.R.G.".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 3 dell'1 aprile 2016 reso all'unità operativa 4.3 DRU;

2. parere CRU reso con voto n. 5 del 25 maggio 2016;

3. delibera commissariale n. 1 del 14 ottobre 2015 avente per oggetto: "Sentenza TAR Catania n. 2131/2014 - Ricorso n. 748/2014. Sistemazione urbanistica delle aree distinte in catasto al foglio di mappa 83, particelle 22, 1444 e 1428 di proprietà della ditta Giovanni Ottaviano ed altri, in seguito a decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione. Variante al vigente P.R.G.";

Elenco degli elaborati:

4. All. 1 - relazione tecnica illustrativa e Norme tecniche di attuazione;

5. All. 2 - elaborato grafico con la definizione delle aree;

6. All. A - definizione dei lotti e schema plani volumetrico;

7. All. B - schema della convenzione.

Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 4

Il comune di Ragusa è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

## Art. 6

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

## Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dalla data della sua pubblicazione dinanzi ai T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 2 agosto 2016.

GIGLIONE

(2016.31.1966)114

DECRETO 4 agosto 2016.

**Autorizzazione alla società Italgas S.p.A., con sede legale a Torino, per la realizzazione di lavori nel comune di Sciarà.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE  
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981 ed, in particolare, l'art. 7 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dall'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995 n. 40;

Visto l'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.Lgs. n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana dell'8 luglio 2014, n. 23;

Vista l'istanza prot. n. 3333 del 31 maggio 2016, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 11756 dell'1 giugno 2016, e successiva nota integrativa prot. n. 3405 del 6 giugno 2016, registrata al protocollo di questo Dipartimento al n. 12029 del 7 giugno 2016, con la quale il comune di Sciarà trasmetteva, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, alcuni atti ed elaborati di progetto in variante al P.R.G., relativi alla costruzione di una cabina di prelievo riduzione e misura di gas metano a servizio della rete di distribuzione gas del comune stesso, chiedendo l'autorizzazione;

Vista l'istanza prot. n. 16189DEF0160 del 7 luglio 2016, registrata al protocollo di questo Dipartimento al n. 15008 del 22 luglio 2016, con la quale la società Italgas S.p.A., nella qualità di concessionaria della realizzazione e gestione della rete di distribuzione g.n. nel comune di

Sciarà, ha richiesto a questo Dipartimento il rilascio dell'autorizzazione del progetto esecutivo in variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, condividendo e facendo propria la suddetta istanza del comune di cui alla nota prot. n. 333 del 31 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 20 del 23 maggio 2016, con la quale il consiglio comunale di Sciarà ha espresso avviso positivo in merito al progetto in argomento;

Visto il foglio prot. n. 86249 del 4 maggio 2016, con il quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, in merito al progetto in argomento;

Visto il P.R.G. del comune di Sciarà approvato con decreto n. 106/DRU del 5 marzo 2002;

Visto il parere n. 2 del 28 luglio 2016 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'U.O. S.2.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si scrive:

«... *Omissis*...

Rilevato che:

- Il comune di Sciarà è dotato di un P.R.G. approvato con decreto n. 106/DRU del 5 marzo 2002.

- L'Ente, con delibera di G.M. n. 28 del 23 maggio 2012, approvava il progetto definitivo per la realizzazione e gestione della rete del gas metano proposto dalla "Società italiana per il gas p.a. (Italgas) - Convenzione rep. n. 372 del 17 febbraio 1997 approvata con D.G.M. del 14 giugno 1996.

- I lavori di metanizzazione, intesi nella rete di distribuzione, risultano quasi ultimati e la realizzazione della cabina di appressamento denominata I.P.R.M. (Impianto prelievo riduzione e misura) è stata individuata dal progetto generale, approvato con il suddetto atto deliberativo di G.M n. 28 del 23 maggio 2012, che stabiliva il punto di appressamento.

- La particella interessata dalla suddetta Cabina, così come si rileva nel certificato di destinazione urbanistica del 22 marzo 2016, ricade in zona "E" Verde agricolo del P.R.G. vigente, sottostante alle prescrizioni dettate dall'art. 16 delle N.T.A. e art. 69 del regolamento edilizio.

- La suddetta zona "E" Verde agricolo non permette la realizzazione di tale struttura.

- Con la citata istanza prot. n. 16189DEF0160 del 7 luglio 2016, la società Italgas S.p.A., in qualità di concessionaria della realizzazione e gestione della rete di distribuzione g.n. nel comune di Sciarà, ha richiesto a questo Dipartimento il rilascio dell'autorizzazione del progetto esecutivo in variante allo strumento urbanistico, relativo alla cabina I.P.R.M., ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, condividendo e facendo propria la suddetta istanza del comune di cui alla nota prot. n. 3333 del 31 maggio 2016.

- La suddetta procedura invocata dalla società Italgas, al fine del rilascio dell'autorizzazione del progetto di che trattasi in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, risulta necessaria al fine di destinare l'area già individuata per la realizzazione della predetta cabina in zona "E" Verde agricolo del P.R.G., a zona "F" - Attrezzature pubbliche.

- La superficie nominale di mq. 866,00, occupata dall'area di realizzazione della cabina I.P.R.M. e della sua area di pertinenza, sarà destinata urbanisticamente a zona "F" Attrezzature pubbliche.

- L'area interessata è sottoposta altresì ai seguenti vincoli:

- idrogeologico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 Titoli I, Capo I del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- vincolo sismico;
- vincolo idrogeologico di cui all'art. 69 del regolamento edilizio.

#### Descrizione dell'opera

L'area interessata alla realizzazione della cabina è sita nel comune di Sciarra in località S. Francesco a 280.00 m. circa s.l.m.m.. Detta area, distinta al N.C.T. di Sciarra al foglio n. 5, particella n. 1134 (ex 319), è stata già acquisita dalla Italgas, con atto di compravendita rep. n. 80752 del 9 aprile 2014.

L'area, essendo ubicata in un versante declive, necessita di muri di sostegno di altezza variabile al fine di regolarizzare la quota dell'impianto.

Per l'accesso carrabile alla viabilità ordinaria, Italgas prevede di utilizzare l'esistente varco carrabile su suolo trazzerale già di fatto trasformata in rotabile, la cui competenza, ai sensi del comma 7 dell'art. 13 legge regionale n. 4/2003 e s.m.i. e demandata all'amministrazione comunale avendone curato la trasformazione in rotabile e la successiva manutenzione (rif. nota prot. n. 40558 del 20 dicembre 2013 Regione siciliana - Servizio demanio trazzerale ed usi civici).

La cabina, con impianto di portata massima pari a 1.350 mc/h, ha una superficie coperta di circa 60,00 mq., suddivisa in due aree distinte: Locale Caldaia in cui sono installati i quadri elettrici e il locale "GA" (di riduzione, odorazione e misura) in cui il gas in entrata viene filtrato, ridotto di pressione e misurato.

Il fabbricato fonde su un'unica platea in c.a., delle dimensioni in pianta pari a 11,00 x 5,50 m e spessore pari a 0,30 m.

La copertura dei due locali è realizzata con lastre ondulate autoportanti in fibrocemento ecologico.

Il progetto relativo alla variante in esame non comporta nessun esproprio per pubblica utilità.

Considerato che:

- sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare in quanto il consiglio comunale, con atto deliberativo n. 20 del 23 maggio 2016, ha reso il proprio avviso favorevole alla realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni e che, pertanto, nei termini dell'art. 10 della legge regionale n. 40/95, non occorre acquisire il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica;

- il responsabile della sezione urbanistica del comune di Sciarra ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del progetto, in variante, che prevede la realizzazione di una cabina di prelievo, riduzione e misura, a servizio della rete di distribuzione del gas, avente dimensioni di ml 11, 00 x m16,40, a condizione.

- l'ufficio del Genio civile di Palermo, con foglio prot. n. 86249 del 4 maggio 2016 ha reso parere favorevole sul progetto ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 64/74, con prescrizioni;

- nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il progetto in argomento non rientra tra quelli da sottoporre ad assoggettabilità a valutazione ambientale strategica;

- come si rileva dal certificato di destinazione urbanistica, la particella non ricade nel catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10, comma

2, legge n. 353/2000, giusta delibera di G.M. n. 67 del 4 novembre 2010;

- non occorre procedere all'assolvimento di quanto prescritto dai commi 2 - 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm. ii., in quanto l'area è nella piena disponibilità della Italgas;

- con mail del 23 maggio 2016, avente per oggetto: "Italgas - realizzazione cabina in territorio di Sciarra" il dirigente del servizio 8 u.o.1. sviluppo rurale@regione sicilia.it, ha comunicato al tecnico del comune di Sciarra che in data 20 maggio 2016 "... la società in oggetto ha trasmesso i pagamenti relativi alla legittimazione del suolo trazzerale ricadente su porzione della particella 1134 del foglio di mappa 5 del territorio di Sciarra (PA). L'atto di legittimazione del suolo trazzerale sarà stipulato, compatibilmente con altri impegni istituzionali, e non appena si concorderà con il legale rappresentante della società la data della stipula.

Nelle more, lo scrivente esprime parere favorevole al permesso di costruire per la realizzazione cabina I.P.R.M.;"

- la costruzione della cabina di prelievo, riduzione e misura di gas metano è parte integrante al progetto per la realizzazione della rete di distribuzione gas nel comune di Sciarra e costituisce così come riportato nella nota prot. n. 15008 del 22 luglio 2016 della società Italgas S.p.A. opera di rilevante interesse pubblico nell'ambito del Programma operativo regionale F.E.S.R. 2007/2013 nonché attività di pubblica utilità come disciplinato dal D.Lgs. n. 164/2000;

- le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di inedificabilità assoluta, secondo quanto emerge dagli atti e dai pareri rilasciati a cura degli enti competenti;

Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa U.O. S.2.2 del servizio 2/DRU è del parere che la variante al vigente P.R.G. del comune di Sciarra, proposta dalla società Italgas S.p.A., inerente alla realizzazione dei lavori per la realizzazione di una cabina di prelievo riduzione e misura di gas metano a servizio della rete di distribuzione gas nel medesimo territorio comunale, possa essere autorizzata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri dagli enti sopra citati, fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 2 del 28 luglio 2016, reso dall'U.O. S.2.2./DRU ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 65 dell'11 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso nel parere n. 2 del 28 luglio 2016, reso dall'U.O. S.2.2./DRU, la società Italgas S.p.A., con sede legale a Torino, è autorizzata, in variante al vigente P.R.G. del comune di Sciarra, ad eseguire i lavori per la realizzazione di una "Cabina di prelievo riduzione e misurazione di gas metano" ricadente in località S. Francesco nel comune di Sciarra al foglio di mappa n. 5, particella n. 1134, fatti salvi i vincoli e obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.



## Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 2 del 28 luglio 2016 reso dall'U.O. S. 2.2./D.R.U.
2. Deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 23 maggio 2016.
3. Relazione geologica.  
Elaborati Progettuali
4. Tav. 01 Relazione tecnico-illustrativa
5. Tav. 02 Inquadramento territoriale
6. Tav. 03 Planimetria ubicazione cabina e piano quotato
7. Tav. 04 Profili
8. Tav. 05 Piante, prospetti e sezioni scala 1:50
9. Tav. 06 Opere edili impianto Cabina
10. Tav. 06bis Planimetria smaltimento acque meteoriche
11. Tav. 11 Relazione tecnica smaltimento acque meteoriche
12. Allegato 2 Architettonico opere civili alloggiamento IPRM compatto.

## Art. 3

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzione del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

## Art. 4

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

## Art. 5

Il comune di Sciarra resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto, che, con esclusione degli allegati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

## Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dalla data della sua pubblicazione, dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 4 agosto 2016.

GIGLIONE

(2016.31.1987)105

DECRETO 5 agosto 2016.

**Demanio marittimo regionale. Adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti.**

**Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia.**

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione, ed, in particolare, l'articolo 32, che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti;

Visto il combinato disposto dell'art. 116, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alla Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ss.mm.ii.;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della navigazione);

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione);

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana), e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo) che in attuazione dell'articolo 32 del richiamato Statuto trasferisce alla Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 (Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana) e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii. (Istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve);

Vista la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 (Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia), con particolare riferimento all'art. 30 "Piano regolatore dei porti";

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

Visto il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (Disciplina del procedimento di concessione del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), ed, in particolare, l'art. 7, che al comma 1 dispone che "la Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia", ed al comma 7 dispone

che “al fine di favorire la libera concorrenza, tutte le concessioni da rilasciare per fini commerciali, nonché quelle rivolte ad associazioni, cooperative, circoli od altro, anche se senza fini di lucro, ad eccezione degli enti morali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica, sono obbligatoriamente precedute da idonee forme di pubblicità individuate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana. A seguito dell'acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall'articolo 37 del Codice della navigazione”;

Visto il D.P.Reg. 1 giugno 2004 (Classificazione dei porti di categoria II, classe III, ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana);

Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., e in particolare la Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;

Vista la direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il D.D.G. n. 476 dell'1 giugno 2007 (Disciplina delle attività delle strutture balneari);

Visto il D.A. n. 220/GAB del 2 ottobre 2007 (Istituzione dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione), e ss.mm.ii.;

Visto il D.D.G. n. 309689 del 21 dicembre 2009 (Modalità e criteri per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali);

Visti i decreti del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, 18 gennaio 2013, n. 6, 22 ottobre 2014, n. 27 e 14 giugno 2016, n. 12 (Regolamenti di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali);

Visto l'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010 (Avviso pubblico richieste ex art. 36 del Codice della navigazione, procedure e modalità di pubblicità);

Visto il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011 (Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana);

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010) ed, in particolare, l'articolo 11;

Visto il D.A. n. 49/GAB del 23 febbraio 2012 (Programma di attività sportive e ricreative destinate ai soggetti diversamente abili);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 397 del 12 ottobre 2012 (Rinnovo delle concessioni demaniali marittime nella Regione siciliana. Applicabilità della proroga

disposta dall'art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25);

Visto l'articolo 34-*duodecies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che sposta al 31 dicembre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il D.A. n. 148/GAB del 23 ottobre 2012 (Procedure per il rilascio delle autorizzazioni brevi per attività da svolgersi sul demanio marittimo);

Visto il D.A. n. 268/GAB del 31 dicembre 2013 (Rideterminazione canoni concessori beni demanio marittimo anno 2013);

Visto il D.P.Reg. 31 dicembre 2013, n. 574 (Rimodulazione dell'incremento dei canoni concessori di beni demaniali marittimi e revoca del decreto presidenziale 3 aprile 2013);

Visto il D.A. n. 180 del 12 agosto 2014 (Proroga della durata degli atti di concessione di beni demaniali marittimi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015);

Visto il decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014, n. 23 (Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.);

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale) ed, in particolare, gli artt. 39 e 40, Titolo IV (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che modificano, in un'ottica di conformazione ai principi del diritto comunitario e di organica riforma del demanio marittimo, l'art. 4 della sopracitata legge regionale n. 15/2005, integrandone la disciplina con ulteriori norme, finalizzate alla regolamentazione della gestione e della fruizione del demanio marittimo regionale per tutto l'iter procedurale (dal momento dell'avvio al suo definitivo completamento) secondo i principi di imparzialità e di trasparenza e di adeguata pubblicità;

Vista la sentenza della Corte di giustizia - V Sezione - 14 luglio 2016 (Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici e libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Direttiva n. 2006/123/CE - Articolo 12 - Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico - Proroga automatica - Assenza di procedura di gara);

Considerato che l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE si applica “qualora il numero di autorizzazioni disponibili in atto per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili”;

Considerato che l'art. 49 TFUE sulla disparità di trattamento e sul diritto di stabilimento si applica in caso di esistenza di un interesse transfrontaliero certo;

Preso atto che la sopracitata sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 al punto 43, con riferimento alla verifica del requisito del “numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali”, chiarisce che al fine di determinare se le aree del demanio marittimo, che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico, siano in numero limitato, bisogna avere riguardo alle concessioni rilasciate a livello comunale e non nazionale;

Considerato che nella Regione siciliana le concessioni demaniali marittime sono rilasciate in atto esclusivamente a livello regionale, e che pertanto è il livello regionale il solo che deve essere preso in considerazione per la verifica della sussistenza del presupposto del “numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali” ai fini dell’applicabilità dell’articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE;

Considerato che nella Regione siciliana le superfici delle aree del demanio marittimo rilasciate in concessione sono in numero inferiore a quelle potenzialmente disponibili, anche facendo riferimento alle sole coste balneabili individuate dal Ministero della salute con il rapporto sulle acque di balneazione del 2010;

Considerato che nella Regione siciliana le concessioni relative al demanio marittimo, ai sensi del combinato disposto della legge regionale n. 4/2003 e della legge regionale n. 15/2005, “al fine di favorire la libera concorrenza”, sono rilasciate solo ove previamente precedute “da idonee forme di pubblicità”, e nel relativo iter “a seguito dell’acquisizione di più domande al rilascio della concessione, si procede con le modalità stabilite dall’articolo 37 del Codice della navigazione” (art. 7, comma 7, legge regionale n. 4/2003);

Considerato che, in attuazione della normativa sopracitata, il D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010 disciplina le modalità di pubblicità e i contenuti dell’avviso pubblico per tutte le tipologie di concessioni, con esclusione di quelle riconducibili ad un servizio pubblico richiesto da pubbliche amministrazioni, anche prevedendo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea ove si tratti di lavori che comportano investimenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici o, in casi particolari, di concessione superiore a sei anni;

Ritenuto che le superiori considerazioni conducono a ritenere che l’attuale disciplina di settore della Regione siciliana, relativa alla proroga delle concessioni fino al 2020, così come di recente integrata e modificata, non confligge con i principi affermati dalla Corte di giustizia, Sez. V, 14 luglio 2016, n. 458/14, considerate le riforme dettate dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Titolo IV Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che, con gli artt. 39 e 40, modifica l’art. 4 della sopracitata legge regionale n. 15/2005, per l’effetto prevedendo una disciplina che, nel rispetto dei principi comunitari, assicura la certezza del diritto avuto riguardo alle posizioni giuridiche in atto, e implementa le garanzie di imparzialità e di trasparenza con una adeguata pubblicità per tutta la fase procedimentale di avvio, svolgimento e completamento del rilascio delle concessioni;

Preso atto che l’art. 4 della sopracitata legge regionale n. 15/2005, come modificato dall’art. 56 della legge regionale n. 9/2009 e dall’art. 39 della legge regionale n. 3/2016, prevede l’obbligo della redazione dei “Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime” (PUDM) e definisce inoltre le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, in precedenza citate:

a) “le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle pre-

visioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente su proposta dei comuni costieri” (art. 4, comma 1, legge regionale n. 15/2005);

b) con decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente (ARTA), devono essere individuate le aree del demanio marittimo regionale “le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni, ed è approvato il relativo bando tipo” (art. 40, comma 2, legge regionale n. 3/2016);

c) le “aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nell’esclusiva competenza e attribuzione dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente” (art. 40, comma 1, legge regionale n. 3/2016);

d) i PUDM “sono adottati dai consigli comunali solo dopo l’avvenuta pubblicazione del decreto di cui al comma 2 dell’art. 40” (art. 39, comma 2, legge regionale n. 3/2016);

e) i PUDM riguardano la gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione “delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali, e delle aree portuali” (art. 40, comma 1, legge regionale n. 3/2016);

f) i PUDM non riguardano le aree del demanio marittimo di competenza statale (D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684);

g) i PUDM non riguardano “i parchi e le riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette” (art. 39, comma 2, legge regionale n. 3/2016);

h) i PUDM devono essere dotati della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché “dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.” (art. 4, comma 3, legge regionale n. 15/2005);

i) l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente “approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni” entro il “termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l’applicabilità, da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, della clausola di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall’articolo 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio” (art. 4, comma 3, legge regionale n. 15/2005);

j) dopo l’approvazione dei PUDM la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo individuate dall’ARTA con il presente decreto è attribuita ai comuni “i quali provvedono all’espletamento di ogni attività propeedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime” (art. 40, comma 1, legge regionale n. 3/2016);

Considerato che, ai sensi dell’art. 42, comma 1, della sopracitata legge regionale n. 3/2016:

a) i comuni “versano alla Regione i canoni demaniali determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 40, in misura pari ai canoni accertati nell’anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi”;



b) “devono intendersi come nuove concessioni quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 40”;

Considerato che, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 15/2005, “fatti salvi i commi 1, 2 e 2-*bis*, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime”;

Preso atto che le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 3/2016 sono “volte ad assicurare alla Regione annualmente il livello dei canoni riscossi nell'anno 2015 per le concessioni in corso” (comma 2), e che l'eventuale mancato trasferimento da parte dei comuni delle somme annualmente dovute “autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5” (comma 3);

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 della più volte citata legge regionale n. 3/2016:

a) ai concessionari del demanio marittimo “è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive” (comma 4);

b) le “autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere” (comma 4);

c) ai fini dell'esercizio delle attività di gestione previste al comma 4 dell'art. 42 i concessionari “sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente” (comma 5);

d) la validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, “qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale, anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare” (comma 6);

Rilevato che alcune aree del demanio marittimo regionale (con le relative pertinenze) sono attualmente in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o enti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione (C.N.) e dell'art. 36 del Regolamento al Codice della navigazione (R.C.N.);

Considerato che il trasferimento di funzioni previsto dalla legge regionale n. 3/2016 non interessa le aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle autorità portuali;

Ritenuto di dover provvedere, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, della legge

regionale n. 3/2016, alla delimitazione delle aree portuali di competenza regionale per le quali l'Amministrazione non ha ancora provveduto ad adottare un Piano regolatore portuale, con conseguente perimetrazione, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 21/1985;

Ritenuto, sulla base delle motivazioni in precedenza citate, che sia necessario individuare le aree del demanio marittimo regionale le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni a seguito dell'approvazione dei PUDM, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3/2016, con l'esclusione di:

a) aree del demanio marittimo date in concessione diretta ai comuni;

b) aree portuali di competenza regionale;

c) beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime;

d) aree che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali;

e) aree demaniali in uso ad altre amministrazioni dello Stato/Enti pubblici;

f) aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle autorità portuali;

Considerato che la gestione delle aree demaniali marittime attualmente in uso ad altre amministrazioni dello Stato/Enti pubblici potrà essere affidata ai comuni solo alla scadenza del periodo di consegna e dopo la restituzione di tali beni da parte dell'ente utilizzatore;

Considerato che l'art. 7, comma 9-*septiesdecies*, della legge n. 125/2015 in precedenza citata stabilisce che le regioni devono avviare “una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi”;

Considerato che, in forza dello Statuto e ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, nell'ambito del territorio della Sicilia le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione sono esercitate dall'Amministrazione regionale;

Ritenuto, pertanto, che sia necessario procedere alla ricognizione della fascia costiera regionale, in linea con l'azione portata avanti da tutte le regioni italiane, per avviare un processo di revisione organica del demanio marittimo regionale;

Considerato che la citata attività di ricognizione e revisione della fascia costiera demaniale non può prescindere dal coinvolgimento diretto dei comuni costieri, anche alla luce delle modifiche normative introdotte nella legislazione regionale dalla legge regionale n. 3/2016 che delega agli stessi comuni le funzioni amministrative e le competenze gestionali in materia di demanio marittimo;

Visti gli atti di indirizzo politico-amministrativo prot. n. 2616/GAB-A.R.T.A. del 29 aprile 2016 e prot. n. 1552/GAB-BB.CC.I.S del 29 aprile 2016 (Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”. Titolo IV “Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica”. Art. 42, commi 4, 5 e 6);

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n. 12455/61.2016.11 dell'8 giugno 2016;

Visto l'atto di indirizzo interpretativo ed applicativo, ex art. 2, comma 1, lett. a, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, prot. n. 3617/GAB/12 dell'8 giugno 2016 (Modalità operative e procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016);

Preso atto che i Piani di utilizzo del demanio marittimo già elaborati dai comuni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 necessitano oggi di un aggiornamento, per essere adeguati alle specifiche regolamentari e tecniche recentemente introdotte nella legislazione di settore dalla legge regionale n. 3/2016;

Ravvisata la necessità di aggiornare le Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana approvate con il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011, al fine di fornire ai comuni costieri dell'Isola gli strumenti di base e le indicazioni metodologiche necessari per la redazione di PUDM che siano in linea con le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 3/2016;

Preso atto del negoziato avviato tra lo Stato italiano e la Commissione U.E. volto al rispetto dei principi comunitari di concorrenza, di valorizzazione della qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, nonché volto alla tutela degli operatori economici del settore perché siano garantiti la certezza del diritto, la valorizzazione delle attività imprenditoriali, il riconoscimento degli investimenti e del valore commerciale dei beni aziendali, tenendo conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative con la previsione di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino;

Ravvisata la necessità di rinviare l'approvazione del bando-tipo previsto dall'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 3/2016, in quanto è in atto, e non è ancora definito tra lo Stato italiano e la Commissione U.E., il negoziato teso a conformare la normativa di settore ai suddetti principi comunitari, ed in particolare a quelli riguardanti le modalità di selezione tra i candidati potenziali;

Ritenuto di garantire certezza ai rapporti concessori demaniali marittimi già instaurati e pendenti nelle more della revisione e del riordino della materia, in conformità ai principi di cui alla sopra citata sentenza della Corte di giustizia, ed al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa;

Ritenuto, altresì, di proseguire nel processo di riorganizzazione del demanio marittimo regionale adottando, in attuazione degli articoli 39 e 40 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, i provvedimenti attuativi di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, integrando gli obblighi di pubblicazione di cui al D.A. n. 32/Gab del 19 aprile 2010;

Decreta:

#### Art. 1

*Riordino del demanio marittimo regionale.*

*Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti*

*in applicazione del D.A. n. 180 del 12 agosto 2014.  
Conclusioni dei procedimenti concessori pendenti.*

1. Al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia - V Sezione - 14 luglio 2016, conservano validità i rapporti concessori già instaurati e pendenti in applicazione al D.A. n. 180 del 12 agosto 2014.

2. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi comunitari, in attuazione dell'atto di indirizzo prot. n. 3617/GAB/12 dell'8 giugno 2016, il Dipartimento regionale dell'ambiente è tenuto a concludere i procedimenti amministrativi relativi a tutte le richieste di concessione presentate in data antecedente al 18 marzo 2016.

#### Art. 2

*Integrazione degli obblighi di pubblicazione  
relativi alle procedure di rilascio  
delle concessioni demaniali marittime.*

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 3 (concessioni non di interesse transfrontaliero) e 4 (concessioni di interesse transfrontaliero) del D.A. n. 32/GAB del 19 aprile 2010, l'estratto di avviso pubblico di cui all'art. 2 del medesimo decreto è pubblicato anche nel sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

#### Art. 3

*Aree del demanio marittimo regionale  
la cui gestione è affidata ai comuni.*

1. In attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con il presente decreto sono individuate le aree del demanio marittimo regionale la cui gestione sarà affidata ai comuni costieri dell'Isola a seguito dell'approvazione dei relativi Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM), in attuazione del combinato disposto della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (articoli 39, 40, e 42).

2. Le aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle autorità portuali e le aree del demanio marittimo di competenza statale non sono oggetto del trasferimento di funzioni previsto dalla legge regionale n. 3/2016. Restano inoltre nell'esclusiva competenza della Regione siciliana - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (ARTA), e non sono pertanto oggetto della pianificazione comunale di settore:

- le aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta ai comuni;
- i beni immobili e le relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;
- le aree portuali di competenza regionale;
- le aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette.

3. La gestione delle aree del demanio marittimo regionale attualmente in consegna temporanea ad altre amministrazioni dello Stato e/o Enti pubblici, ai sensi dell'art.

34 del Codice della navigazione e dell'art. 36 del Regolamento al Codice della navigazione, sarà affidata ai comuni alla scadenza del periodo di consegna e a seguito della restituzione delle aree utilizzate.

#### Art. 4

##### *Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia.*

1. Sono approvate le Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia allegati al presente decreto (Allegato 1), che aggiornano e integrano le linee guida adottate con il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011.

2. I comuni costieri della Sicilia predispongono il Piano di utilizzo del demanio marittimo, per le aree di cui al primo comma dell'articolo precedente, in base ai principi e con le modalità e le procedure definiti dal combinato disposto della legge regionale n. 15/2005 e s.m.i. e della legge regionale n. 3/2016, in premessa richiamati.

3. In fase di elaborazione e/o aggiornamento del PUDM i comuni si conformano ai principi e alle specifiche tecniche definiti nelle Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia allegate.

4. I comuni in fase di pianificazione devono osservare le fasce di rispetto dai confini di parchi e riserve naturali, così come disposto dai relativi regolamenti.

#### Art. 5

##### *Adozione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.*

1. Ai comuni compete la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la valutazione ambientale strategica, ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché l'acquisizione dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, anche con riferimento agli adempimenti previsti dagli articoli 6 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2. Successivamente, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2016, i PUDM sono adottati con delibera del consiglio comunale.

#### Art. 6

##### *Approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.*

1. In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e ss.mm.ii. l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i PUDM adottati dai comuni entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono comunque efficacia.

2. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, con l'entrata in vigore dei PUDM la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo individuate con il presente decreto è affidata ai comuni. Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'ARTA, della clausola di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii. I provvedimenti edilizi abilitativi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 15/2005 e ss.mm.ii. sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio.

#### Art. 7

##### *Competenze dei comuni nella gestione del demanio marittimo regionale.*

1. In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, i comuni, a seguito dell'entrata in vigore del PUDM, provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime.

2. Nella gestione del demanio marittimo i comuni si conformano ai principi generali, alle direttive ed alle indicazioni metodologiche della vigente legislazione di settore, con particolare riferimento alle norme regionali che regolano la materia.

3. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, i comuni versano alla Regione siciliana i canoni demaniali determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40 della stessa legge, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi. Si intendono come "nuove concessioni" quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni operato a seguito dell'approvazione del PUDM.

4. Ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 3/2016, l'eventuale mancato trasferimento da parte dei comuni delle somme annualmente dovute per i canoni sopra citati autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i.

5. In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 15/2005 e s.m.i., fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis dello stesso articolo, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del PUDM. Quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020. Quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Tali disposizioni trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al PUDM.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 42 della più volte citata legge regionale n. 3/2016, con riferimento al mantenimento delle strutture balneari ed alla validità di autorizzazioni, licenze, nulla osta e parere igienico-sanitario rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare.

#### Art. 8

##### *Ricognizione delle fasce costiere e revisione organica delle aree del demanio marittimo.*

1. I comuni costieri effettuano una ricognizione delle fasce demaniali di competenza ed elaborano una proposta di revisione delle aree del demanio marittimo che ricadono nel proprio territorio.

2. La proposta di revisione riguarda in particolare gli aspetti disciplinati dagli articoli 32 "Delimitazione di zone del demanio marittimo" e 35 "Esclusione di zone del demanio marittimo" del Codice della navigazione, e contiene l'aggiornamento della linea dividente demaniale.



3. La proposta di revisione è estesa alla delimitazione del demanio marittimo nei luoghi nei quali il mare comunica con canali, fiumi o altri corsi di acqua, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 dello stesso C.N., per dare omogeneità e continuità alla linea dividente demaniale.

4. La proposta di revisione viene trasmessa dai comuni costieri all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente insieme al PUDM. L'Assessorato provvede a valutare le proposte dei comuni ed elabora un quadro di sintesi omogeneo e coerente a scala regionale al fine di pervenire ad una ipotesi di revisione organica delle fasce costiere demaniali, e procede quindi ai successivi adempimenti in linea con i principi e gli obblighi previsti dalla vigente normativa regionale e statale di settore.

Art. 9  
*Norme finali.*

1. Le premesse e gli allegati, in formato cartaceo e digitale, costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, ed ai relativi decreti attuativi, nonché alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

3. E' abrogato il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011 ed ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

4. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

5. Il presente decreto sarà pubblicato, senza gli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Il decreto inoltre, completo di tutti gli allegati (anche in formato digitale), sarà pubblicato e reso disponibile per la consultazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Palermo, 5 agosto 2016.

CROCE

**(2016.32.2018)047**

DECRETO 5 agosto 2016.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo.**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;  
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;  
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;  
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;  
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica", nonché il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n. 23;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003 di approvazione del Piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo;

Vista la nota prot. n. 26271 del 15 aprile 2013 (A.R.T.A. prot. n. 8547 del 19 aprile 2013), con la quale il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso a questo Assessorato copia conforme della delibera del commissario ad acta n. 2 del 6 dicembre 2012;

Viste le note prot. n. 11294 del 24 maggio 2013 e prot. n. 6130 del 13 marzo 2015, con le quali il servizio 2/DRU ha richiesto al comune atti integrativi, ai fini delle determinazioni di questo Dipartimento, evase con le note prot. n. 8728 del 10 febbraio 2015 e prot. n. 26382 del 27 aprile 2015;

Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 6 dicembre 2012 di adozione della "Variante urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, identificato in catasto fg. di mappa 171, p.lle 128-129-1572-1574, da strada di progetto del vigente P.R.G., attualmente zona bianca, per effetto della decadenza dei vincoli, a zona E 1. Sentenza del T.A.R.S. n. 7035/10 - Ditta proprietaria: Asaro Michele +8", corredata di relativi allegati;

Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione a firma del segretario comunale attestante la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione e che avverso la variante non sono state presentate osservazioni;

Visto il parere ex art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64, reso dall'ufficio del Genio civile di Trapani il 23 febbraio 2012, prot. n. 72225;

Visto il provvedimento prot. n. 46024 del 30 ottobre 2013, del servizio 1 VAS-VIA - DRA di non assoggettabilità alla procedura V.A.S., ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 26156, del 26 novembre 2015, con cui l'unità operativa 2.4/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta n. 8 del 20 novembre 2015, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si trascrive:

«Premesso che:

Da quanto si evince dalla relazione dell'ufficio, dalla delibera commissariale n. 2 del 6 dicembre 2012 il comune di Mazara del Vallo è dotato di un P.R.G. approvato con D.Dir. n. 177/DRU del 14 febbraio 2003, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.

La variante urbanistica per cui il comune di Mazara del Vallo ha avanzato richiesta, in esecuzione della sentenza TAR Sicilia n. 7035/10 che accoglie il ricorso proposto

dal sig. Asaro Michele + 8, è riferita a un lotto di terreno, esteso circa mq 2.800, sito nel comune di Mazara del Vallo, identificato in catasto al foglio di mappa n. 171, particelle nn. 128, 129, 1572 e 1574, destinato dal P.R.G. vigente, approvato con D. Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003 a "Strada di progetto", attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio.

Considerato che: a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio i sigg. Asaro Michele e Pietro, Anna (1960), Mariella, Luciano (1964), Loredana, Anna (1961), Luciano (1965), Pierangela, hanno chiesto al comune in oggetto l'attribuzione di destinazione urbanistica, con possibilità edificatoria, al lotto di terreno di loro proprietà, divenuto zona bianca.

Con nota prot. n. 77887 del 21 novembre 2008, il comune di Mazara riscontrando la suddetta richiesta non ha emesso alcun provvedimento, informando nel contempo i richiedenti che avrebbe trasmesso la richiesta al progettista del P.R.G., atteso che in vi era in atto la revisione dello stesso, e che tale richiesta sarebbe stata tenuta in giusto conto.

Con sentenza n. 7035/10 il T.A.R.S. ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dal comune impugnato dai ricorrenti, ed ha ordinato il comune di Mazara del Vallo di adottare un provvedimento consiliare con determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza dei ricorrenti, nel termine di giorni 120 dalla notifica della sentenza. In caso di inottemperanza comunale sarà nominato commissario ad acta il dirigente generale, o suo delegato, del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Considerata l'inerzia comunale è stato nominato un commissario ad acta del Dipartimento urbanistica che condividendo quanto proposto dal dirigente del servizio pianificazione urbanistica del comune di Mazara del Vallo, ha disposto di procedere alla variante urbanistica di che trattasi.

Il lotto di terreno in questione, dalla superficie di mq. 2.800 mq. circa risulta destinato dal P.R.G. vigente a:

- mq. 1.200 zona "C6",
- mq. 600 verde agricolo "E2",
- mq. 1.000 "Strada e piazza" che di fatto divide la zona C6 edificabile dalla zona di verde agricolo.

La destinazione di vincolo decaduto "Strada e piazza" risulta pertanto confinante con la zona "C6" e "E2".

Nella considerazione che il vincolo a viabilità "Strade di progetto e piazza" di cui alla particella 128, parte della part. 129 e parte della part. 1574, si rende necessario mantenerlo, sia per accedere al lotto e sia perché una delle strade è già esistente e di uso pubblico l'ufficio ha proposto che:

1. per la particella 128 da viabilità (piazza), attualmente zona bianca a viabilità (piazza);
2. per la particella 129 da C6, E1, viabilità (piazza e strada di progetto), attualmente zona bianca a C6, E1 e viabilità (piazza);
3. per la particella 1572 da C6, E1 e viabilità (strada di progetto) attualmente zona bianca a C6 ed E1;
4. per la particella 1574 da C6, E1 e viabilità di progetto, attualmente zona bianca a C6, E1 viabilità (strada esistente di uso pubblico).

In sintesi si ha:

- la reitera del vincolo a viabilità, (piazza) gravante sulla particella 128,
- la reitera del vincolo a viabilità, (piazza) gravante su parte della particella 129,

- la reitera del vincolo a viabilità (strada esistente di uso pubblico) gravante su parte della particella 1574,
- l'assegnazione di nuova destinazione E1 alla parte di particella 1572, precedentemente destinata a viabilità (con vincolo decaduto).

La scelta di assegnare la nuova destinazione E1 alla parte di particella 1572 con vincolo decaduto è stata determinata dal principio di assimilazione alla zona limitrofa con minore densità edilizia, oltre al fatto che la suddetta area bianca è confinante, lato nord, alla zona E1 nella quale in atto è presente una coltivazione a vigneto.

Inoltre non sono previste nuove norme per cui la regolamentazione delle zone avverrà con riferimento alle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Considerato altresì: che il servizio VAS-VIA di questo Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS;

che l'area in questione, come risulta dalla relazione tecnica del servizio pianificazione urbanistica del comune di Mazara del Vallo è libera da qualunque vincolo di natura urbanistica;

che sulla variante in oggetto si è espresso il Genio civile di Trapani con prot. n. 72225 del 23 febbraio 2012.

Tutto ciò premesso, considerato e visti gli atti ed elaborati trasmessi, poiché nulla osta sotto il profilo urbanistico e sulla regolarità degli atti trasmessi, questa U.O. 2.4 valuta che quanto richiesto dal dirigente responsabile del servizio pianificazione urbanistica del comune di Mazara del Vallo a seguito della sentenza T.A.R.S. n. 7035/10, sia meritevole di approvazione>>;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 18 del 20 luglio 2016 che di seguito parzialmente si trascrive:

<< .. Omissis

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'Ufficio;

il Consiglio esprime il parere favorevole alla "Variante al P.R.G., per esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia n. 7035/10 relativa al ricorso della ditta "Asaro Michele +8 per la destinazione del lotto di terreno censito in catasto al fg. n. 171, p.lle n. 128-129-1572-1574", in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere dell'U.O. 2.4 n. 8 del 20 novembre 2015»;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 18 del 20 luglio 2016;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 18 del 20 luglio 2016, è approvata la variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza TARS Palermo n. 7035/10, adottata con delibera del commissario ad acta n. 2 del 6 dicembre 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta parere n. 8 del 20 novembre 2015 resa dall'U.O.2.4/D.R.U.;
2. parere C.R.U. reso con il voto n. 18 del 20 luglio 2016;

3. deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 6 dicembre 2014 con i relativi allegati:

- a) relazione;
- b) cartografia - stato di fatto;
- c) cartografia - variante;
- d) relazione geologica;

4. parere favorevole, ex art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64, reso dall'ufficio del Genio civile di Trapani, prot. n. 72225 del 23 febbraio 2013;

5. provvedimento prot. n. 46024 del 30 ottobre 2013, del servizio 1 VAS -VIA- DRA di non assoggettabilità alla procedura V.A.S., ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

#### Art. 3

Il comune di Mazara del Vallo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42.

#### Art. 4

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

#### Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato anche nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 5 agosto 2016.

GIGLIONE

(2016.31.1982)114

DECRETO 5 agosto 2016.

**Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica" nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica", nonché il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n. 23;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003 di approvazione del Piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo;

Vista la nota prot. n. 47502 del 18 luglio 2013 (A.R.T.A. prot. n. 16497 dell'8 agosto 2013), con la quale il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso a questo Assessorato copia conforme della delibera del commissario ad acta n. 6 del 30 aprile 2013;

Vista la nota prot. n. 20740 del 16 ottobre 2013, con la quale il servizio 2/DRU ha richiesto al comune atti integrativi, ai fini delle determinazioni di questo Dipartimento, evase con le note prot. n. 22760 del 10 aprile 2015 e prot. n. 55960 del 16 settembre 2015;

Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 6 del 30 aprile 2013 di adozione della "Variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo in c/da Serroni-Cartubuleo, foglio di mappa 175, particelle nn. 847 - 849, da zona destinata ad area di parcheggio, zona F3 e strada di progetto nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a zona industriale di progetto Dpi del P.U.C. n. 1, mediante ripristino di destinazione urbanistica di parte dell'area, e a strada di progetto del P.R.G., mediante reiterazione del vincolo di parte dell'area, finalizzata al rilascio di concessione edilizia. Sentenza del T.A.R.S. n. 1404/11 - Ditta proprietaria: Ferro Mariano", corredata di relativi allegati;

Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione a firma del segretario comunale attestante la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione e che avverso la variante non sono state presentate osservazioni;

Viste le sentenze T.A.R.S. n. 1103 del 4 settembre 2008 e 1404 del 19 luglio 2011;

Vista la verifica degli standard D.I. n. 1444/68 relativi all'area oggetto di variante resa il 29 novembre 2014 dall'UTC;

Visto il parere ex art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64, reso dall'ufficio del Genio civile di Trapani prot. n. 152960 del 30 aprile 2013;

Visto il D.A. n. 373/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stato espresso parere favorevole di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica ex D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 25119 del 12 novembre 2015, con cui l'unità operativa 2.4/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 6 dell'11 novembre 2015, formulata ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si trascrive:



«Premesso che:

Da quanto si evince dalla relazione tecnica dell'ufficio, dalla delibera commissariale n. 6 del 30 aprile 2013 e dalle sentenze T.A.R.S. n. 1103 del 4 settembre 2008 e n. 1404 del 19 luglio 2011 il comune di Mazara del Vallo è dotato di un P.R.G. approvato con D.Dir n. 177/DRU del 14 febbraio 2003, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.

La variante urbanistica per cui il comune di Mazara del Vallo ha avanzato richiesta, in esecuzione delle sentenze T.A.R.S. nn. 1103/08 e 1404/11 che accoglie i ricorsi proposti dal sig. Ferro Mariano, è riferita a un lotto di terreno sito in c/da Serroni-Cartubuleo, identificato in catasto al foglio di mappa n. 175, particelle nn. 847-849, destinato dal P.U.C. n. 1, approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977 a zona industriale di progetto "Dpi", successivamente destinato dal P.R.G., approvato con D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003 a zona per Parcheggio, zona "F3" (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e Strada di progetto, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio.

Considerato che:

Con sentenza n. 1103/08 il T.A.R.S. aveva annullato il diniego di concessione edilizia opposto alla ditta Ferro Mariano dal comune di Mazara del Vallo riguardante la costruzione di un capannone industriale e di una palazzina per uffici.

Successivamente, in data 22 ottobre 2009 il sig. Ferro Mariano aveva chiesto al comune di emettere un provvedimento per rendere l'area di proprietà utilizzabile secondo la destinazione urbanistica presente al momento del diniego.

Dopo ulteriori richieste rimaste inevase da parte comunale il ricorrente aveva promosso ricorso al TAR, avverso silenzio serbato dal comune.

Con provvedimento del marzo 2011, il comune denegava il rilascio della concessione edilizia con la motivazione che tale titolo sarebbe stato in contrasto con la destinazione di zona a parcheggio pubblico e zona F3, ma, in ogni caso, in considerazione della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio avvenuta alla data del giugno 2008, l'area di proprietà del ricorrente rientrava in zona cosiddetta bianca, priva quindi di normativa; la possibilità di assegnazione di destinazione urbanistica in questione sarebbe avvenuta in occasione della revisione del P.R.G.

Con sentenza n. 1404/11, accogliendo il ricorso, il TAR obbliga il comune di Mazara del Vallo di "adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni 90" e nell'ipotesi di inottemperanza comunale alla scadenza della predetta data veniva nominato commissario ad acta il segretario generale del comune, per provvedere in via sostitutiva, su istanza dell'interessato, nei successivi sessanta giorni.

Il commissario ad acta, accertata l'inerzia comunale, in data 15 marzo 2013 prende atto della relazione tecnica e della successiva relazione tecnica datata 29 aprile 2013, a firma del responsabile del servizio pianificazione urbanistica del comune, dalle quali si evince che: il lotto di terreno di proprietà del ricorrente (part.lla 847 e 849, foglio di mappa n. 175), dalla superficie di mq. 11.498,86, nella precedente pianificazione (P.U.C. n. 1) era destinato a "D.pi" - Zona industriale di progetto, mentre il P.R.G. vigente lo ha vincolato ad Area di parcheggio, zona "F3" (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e strada di progetto. La parte destinata a strada di progetto dalla

superficie complessiva di mq. 1.960,50 è stata in parte attuata con la realizzazione di due tratti di strade ad uso pubblico dalle superfici rispettivamente di mq. 286 e mq. 478, via Filippo Cilluffo e via Fontane Bianca.

Atteso che la necessità di realizzare le strade di Piano rimane ancora valida per garantire l'accesso a proprietà limitrofe, l'ufficio ha proposto:

- per la particella 847 da area a parcheggio e strada di progetto a zona industriale di progetto Dpi del P.U.C. n. 1 per una superficie di mq. 5.768,48 e a strada di cui al progetto di P.R.G. vigente, via Cilluffo mq. 517,08 e via Fontana Bianca mq. 664,44;

- per la particella 849 da zona F3 e strada di progetto a zona industriale di progetto Dpi del P.U.C. n. 1 per una superficie di mq. 4.363,20 e a strada di cui al progetto di P.R.G. vigente, via Cilluffo mq. 392,48 e via Fontana Bianca mq. 504,32;

Relativamente alle N.T.A., la zona Dpi verrà normata da quelle del P.U.C. n. 1, ovvero dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia del ricorrente, e da quelle del P.R.G. vigente per l'attuazione delle strade.

Il commissario ad acta facendo propria la proposta dell'Ufficio con atto deliberativo n. 6 del 30 aprile 2013, ha adottato la variante urbanistica in argomento assegnando la destinazione urbanistica Dpi a parte dell'area di proprietà del ricorrente e reiterando il vincolo a strada di progetto alla parte rimanente del medesimo.

Considerato, altresì, che dalla verifica degli standards di cui al D.I. n. 1444/68 effettuata dal comune su espressa richiesta di questo Dipartimento gli stessi risultano soddisfatti;

che il servizio VAS-VIA di questo Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS;

che l'area in questione, come risulta dalla relazione tecnica del servizio pianificazione urbanistica del comune di Mazara del Vallo, è libera da qualunque vincolo di natura urbanistica;

che sulla variante in oggetto si è espresso il Genio civile di Trapani con prot. n. 152960 del 10 maggio 2013.

Tutto ciò premesso, considerato e visti gli atti ed elaborati trasmessi, poiché nulla osta sotto il profilo urbanistico e sulla regolarità degli atti trasmessi, questa U. O. 2.4 valuta che quanto richiesto dal dirigente responsabile del servizio pianificazione urbanistica del comune di Mazara del Vallo a seguito della sentenza T.A.R.S. n. 1404/11, sia meritevole di approvazione.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 17 del 20 luglio 2016 che di seguito parzialmente si trascrive:

« ... *Omissis*

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta dell'Ufficio, che pertanto è parte integrante del presente voto, con l'aggiunta della condizione che le aree destinate a viabilità dal P.R.G. vigente vengano cedute gratuitamente al comune;

il Consiglio esprime il parere favorevole alla "Variante urbanistica dell'area sita in c/da Serroni-Cartubuleo, da zona destinata a area per parcheggio, zona "F3" e strada di P.R.G. attualmente zona bianca, a zona industriale di progetto "Dpi" del P.U.C. n. 1, mediante ripristino di destinazione urbanistica di parte dell'area, e a strada di progetto del P.R.G. vigente, mediante reiterazione del vincolo di parte dell'area, finalizzata al rilascio della C.E. - Sentenza del TAR n. 1404/11 - Ditta Ferro Mariano", in conformità

a quanto contenuto nella proposta di parere dell'UO. 2.4 n. 6 dell'11 novembre 2015 e con la condizione che le aree destinate a viabilità dal P.R.G. vigente vengano cedute gratuitamente al comune»;

Ritenuto di poter condividere il superiore parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 17 del 20 luglio 2016;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nel parere n. 17 del 20 luglio 2016, è approvata la variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza T.A.R. Palermo n. 1404/11, adottata con delibera del commissario ad acta n. 6 del 30 aprile 2013.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Proposta parere n. 6 dell'11 novembre 2015 resa dall'U.O.2.4/D.R.U.;

2. parere C.R.U. reso con il voto n. 17 del 20 luglio 2016;

3. deliberazione del commissario ad acta n. 6 del 30 aprile 2013 con i relativi allegati:

- a) relazione tecnica;
- b) cartografie - tavola unica;
- c) relazione geologica;
- d) relazione geologica (integrazione PAI);
- e) stralcio P.U.C. n. 1;

4. parere favorevole, ex art. 13, legge 2 febbraio 1974, n. 64, reso dall'ufficio del Genio civile di Trapani, prot. n. 152960 del 10 maggio 2013;

5. D.A. n. 373/GAB del 7 agosto 2015, con il quale è stato espresso parere favorevole di esclusione dalla proce-

dura di valutazione ambientale strategica ex D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

6. verifica degli standard D.I. n. 1444/68 relativi all'area oggetto di variante resa il 29 gennaio 2014 dall'UTC;

7. sentenza TAR Palermo n. 1404/11;

8. studio agricolo forestale - carta di uso del suolo - elaborato R5/2.

Art. 3

Il comune di Mazara del Vallo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42.

Art. 4

Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato anche nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 5 agosto 2016.

GIGLIONE

(2016.31.1985)114

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### PRESIDENZA

#### Nomina del commissario straordinario dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.

Con decreto presidenziale n. 369/Serv. 1°/SG dell'1 agosto 2016, in attuazione della deliberazione n. 249 del 13 luglio 2016, per le motivazioni nella stessa deliberazione contenute, si è proceduto alla nomina della sig.ra Maria Grazia Elena Brandara quale commissario straordinario dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'Istituto in argomento e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei.

(2016.31.1959)052

#### Nomina del commissario liquidatore dell'Ente autonomo portuale di Messina.

Con decreto presidenziale n. 370/Serv. 1°/SG dell'1 agosto 2016, in attuazione della deliberazione n. 234 del 30 giugno 2016 della Giunta regionale, ai sensi e per le finalità dell'art. 40, comma 1, della

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il dott. Lo Meo Vincenzo Giuseppe, dirigente dell'Amministrazione regionale, è stato nominato, a far data dallo stesso decreto, quale commissario liquidatore dell'Ente autonomo portuale di Messina.

(2016.31.1960)061

#### Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Consorzio di difesa delle produzioni agricole - CO.DI.PA., con sede legale in Agrigento.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, dell'associazione Consorzio di difesa delle produzioni agricole CO.DI.PA., con sede legale in Agrigento, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 4467 del 28 giugno 2016, con il quale sono anche approvate le modifiche statutarie.

(2016.31.1967)099

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**Reg. UE n. 508/14 - PO FEAMP 2014/2020 - Bando pubblico di attuazione priorità 5 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.**

Con decreto n. 504 del 12 agosto 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato, nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il bando pubblico di attuazione Priorità 5 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art. 69 del reg. UE n. 508 del 15 maggio 2014. Con tale bando, i potenziali beneficiari sono invitati a presentare, entro le ore 14,30 del 21 novembre 2016, proposte progettuali per la concessione di aiuti per la realizzazione di progetti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

coltura - art. 69 del reg. UE n. 508 del 15 maggio 2014. Con tale bando, i potenziali beneficiari sono invitati a presentare, entro le ore 14,30 del 21 novembre 2016, proposte progettuali per la concessione di aiuti per la realizzazione di progetti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Il testo integrale del bando e degli 11 allegati è disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR\\_Assessoratoregionale delleRisorseAgricole eAlimentari/PIR\\_DipPesca](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionale delleRisorseAgricole eAlimentari/PIR_DipPesca).

**(2016.33.2053)126**

### ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Provvedimenti concernenti revoca del contributo concesso alle imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009 "Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".**

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive che di seguito si elencano, alle imprese indicate è stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 "Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".

Denominazione	Sede	Codice fiscale	D.D.G. n.
ANGELO MODICA s.r.l.	POZZALLO (RG)	01442740880	1799 del 15/6/2016
CTR s.r.l.	TERRANOVA (ME)	03136460833	1800 del 15/6/2016
FG MARMI E GRANITI s.r.l.	FONDACHELLI FANTINA (ME)	02588160834	1801 del 15/6/2016
FORK LIFT s.r.l.	PETROSINO (TP)	01964700817	1802 del 15/6/2016
FRATELLI ALESSI s.r.l.	MAZZARINO (CL)	01160470850	1803 del 15/6/2016
G.R.G. COSTRUZIONI	SCICLI (RG)	01045930888	1804 del 15/6/2016
GIUSEPPE AVOLA	COMISO (RG)	VLA GPP 60T02 C927S	1805 del 15/6/2016
I MARMI DEL CASTELLO s.a.s.	CEPALÀ DIANA (PA)	04795870825	1806 del 15/6/2016
IBIS s.r.l.	CATANIA (CT)	04464530874	1807 del 15/6/2016
ICT s.r.l.	CATANIA (CT)	03642300879	1808 del 15/6/2016
IL TRIS	TERRANOVA (ME)	02605440839	1757 del 10/6/2016
IMM. SABATO VITTORIO s.n.c.	TAORMINA (ME)	01659920837	1758 del 10/6/2016
IMPREDIL s.r.l.	CASTELVETRANO (TP)	01804260816	1759 del 10/6/2016
INCAMMISA NICOLÒ MARMI	CUSTONACI (TP)	01992510816	1762 del 10/6/2016
IREM S.p.A.	SIRACUSA (SR)	00530150895	1763 del 10/6/2016
KATANE TURISMO s.r.l.	CATANIA (CT)	03571810872	1764 del 10/6/2016
LAVANDA s.r.l.	PALERMO (PA)	03631210824	1765 del 10/6/2016
MONTALBANO s.r.l. unipersonale	CINISI (PA)	06016350826	1766 del 10/6/2016

**(2016.31.1978)083**

**Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2098 del 18 luglio 2016, il rag. Ventura Barbaro Giuseppe, nato a Paternò (CT) il 16 ottobre 1961, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Multi Media Group, con sede in Caltagirone (CT), in sostituzione dell'avv. Di Carlo Alberto.

**(2016.31.1972)041**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2099 del 18 luglio 2016, l'avv. Agostinelli Cristina, nata a Loreto (AN) il 20 marzo 1976, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Kalatina Service, con sede in Caltagirone (CT), in sostituzione del dott. La Franca Francesco Paolo.

**(2016.31.1965)041**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2101 del 18 luglio 2016, il dott. Mauroner Roberto, nato a Palermo il 13 luglio 1970, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Il Cammino, con sede in Catania, in sostituzione del dott. Accordino Luigi.

**(2016.31.1963)041**

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 2103 del 18 luglio 2016, l'avv. Carbone Pietro, nato a Catania il 12 ottobre 1947, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Romanina, con sede in Paternò (CT), in sostituzione del dott. La Franca Francesco Paolo.

**(2016.31.1964)041**

### ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

**Nomina del direttore del Parco archeologico di Naxos.**

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana n. 19/Gab. del 27 luglio 2016, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., l'arch. Venera Greco, dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, è stata nominata direttore del Parco archeologico di Naxos, per un periodo di anni quattro decorrenti dalla data del presente decreto.

Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato: [www.regione.sicilia.it/beniculturali](http://www.regione.sicilia.it/beniculturali).

**(2016.31.1945)016**



## ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

**Provvedimenti concernenti autorizzazione a società cooperative, con sede in Siracusa, per il subentro nell'utilizzazione delle disponibilità finanziarie riguardanti la realizzazione di programmi edilizi.**

Con decreto n. 1741 del 20 luglio 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, la società cooperativa edilizia Nicoletta, con sede in Siracusa, è stata autorizzata a subentrare, in sostituzione della società cooperativa edilizia Ognina, nell'utilizzazione delle disponibilità finanziarie riguardanti i seguenti programmi edilizi:

a) completamento di restanti n. 12/24 alloggi in Siracusa di cui al D.A. 15 maggio 1993, n. 691 - denominato bando 1989;

b) realizzazione del programma edilizio di n. 24 alloggi in Siracusa di cui al D.A. 19 novembre 2008, n. 3263 - denominato bando 2005.

Con decreto n. 1742 del 20 luglio 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, la società cooperativa edilizia 13 Maggio, con sede in Siracusa, è stata autorizzata a subentrare, in sostituzione della società cooperativa edilizia Calipso 2000, nell'utilizzazione delle disponibilità finanziarie riguardanti la realizzazione del programma edilizio di n. 30 alloggi di cui al D.A. 19 novembre 2008, n. 3263 - denominato bando 2005.

**(2016.31.1971)048**

**Composizione e compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti degli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia.**

L'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, con decreto n. 25/Gab del 3 agosto 2016, ha indicato all'art. 1 la composizione dei collegi dei revisori dei conti degli Istituti autonomi per le case popolari della Sicilia. Il collegio dei revisori sarà composto da tre componenti, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come modificato ed integrato dall'art. 139, commi 26 e 27, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. I compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono classificati secondo i criteri individuati e riportati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione siciliana del 20 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio 2012, con le limitazioni imposte dal comma 6 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

**(2016.31.1986)067**

## ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

**FSE - Fondo sociale europeo Sicilia 2014-2020 - Programma operativo - Avviso n. 9/2016 per la presentazione di candidature per l'attuazione dell'offerta formativa di Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) in Sicilia.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 4501 del 18 agosto 2016, è stato approvato l'avviso pubblico n. 9/2016 per la presentazione di candidature per l'attuazione dell'offerta formativa di Istruzione tecnica superiore (I.T.S.) in Sicilia - PO FSE Sicilia 2014/2020.

Il presente estratto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l'ottenimento del finanziamento di cui all'oggetto.

L'avviso integrale, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> nell'area del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e nel sito internet del Fondo sociale europeo all'indirizzo <http://www.sicilia-fse.it>.

1. Risorse stanziare: € 2.500.000,00 di cui € 1.700.000,00 a valere sul P.O. FSE Sicilia 2014-2020, € 550.000,00 a valere sui fondi MIUR e € 250.000,00 a valere sul cofinanziamento privato;

2. possono presentare domanda di finanziamento gli I.T.S. già costituiti in Sicilia con D.A. n. 1327 del 24 marzo 2010 e D.A. n. 3672 del 20 settembre 2010 in possesso dei requisiti indicati nell'avviso;

3. l'avviso si rivolge ai giovani ed adulti occupati o disoccupati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dell'avviso; possono essere altresì destinatari del presente avviso i docenti della Fondazione I.T.S. coinvolti nei percorsi;

4. ogni ulteriore informazione in merito alla modalità di partecipazione, di presentazione dell'istanza e di valutazione della stessa, è consultabile direttamente nel sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> e nel sito internet FSE <http://www.sicilia-fse.it>;

5. a pena di inammissibilità, le domande e gli allegati dovranno pervenire in un plico sigillato al seguente indirizzo: Regione siciliana - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale - viale Regione Siciliana, 33 - 90129 - Palermo, esclusivamente tramite consegna a mano oppure per raccomandata postale con avviso di ricevimento, o mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzate entro e non oltre le ore 13.00 del 26 settembre 2016. Al riguardo, farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione del plico presso il servizio protocollo del Dipartimento istruzione e formazione professionale;

6. eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione;

7. il responsabile del procedimento è il dirigente del "Servizio programmazione interventi in materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria" del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale;

8. costituiscono parte integrante dell'avviso i seguenti allegati:

- 1) Allegato 1 - Richiesta di finanziamento;
- 2) Allegato 2 - Formulario;
- 3) Allegato 3 - Piano finanziario;
- 4) Allegato 4 - Dichiarazione Piano triennale di attività;
- 5) Allegato 5 - Patto d'integrità.

**(2016.33.2063)137**

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

**Revoca del decreto 20 novembre 2013, relativo all'accreditamento provvisorio in qualità di provider regionale ECM alla Forma.Lab s.r.l.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1024 del 7 giugno 2016, è stato revocato l'accreditamento provvisorio in qualità di provider regionale ECM a Forma.Lab s.r.l., rilasciato con D.D.G. n. 2183 del 20 novembre 2013. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall'Albo nazionale e regionale dei provider accreditati.

**(2016.31.1949)102**

**Approvazione in linea tecnico-sanitaria del progetto per la rimodulazione di 4 posti letto di ostetricia e ginecologia in posti letto di patologia intermedia neonatale della casa di cura Falcidia di Catania.**

Con decreto n. 1220 dell'1 luglio 2016 del dirigente del servizio 1 - Accredittamento istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato in linea tecnico-sanitaria il progetto per la rimodulazione di 4 posti letto di ostetricia e ginecologia in altrettanti posti letto di patologia intermedia neonatale della Casa di cura Falcidia di Catania.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito *web* del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

**(2016.31.1948)102**

**Approvazione in linea tecnico-sanitaria del progetto per l'ampliamento della sede della casa di cura Macchiarella di Palermo.**

Con decreto n. 1256 del 7 luglio 2016 del dirigente del servizio 1 - Accredittamento istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato in linea tecnico-sanitaria il progetto per l'ampliamento della sede della Casa di cura Macchiarella di Palermo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito *web* del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

**(2016.31.1946)102**

**Approvazione in linea tecnico-sanitaria del progetto per la realizzazione di n. 6 posti letto in attività libero professionale presso la casa di cura Ginnic Club Vanico s.r.l. di Castelvetrano.**

Con decreto n. 1257 del 7 luglio 2016 del dirigente del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato in linea tecnico-sanitaria il progetto per la realizzazione di n. 6 posti letto in attività libero professionale presso la Casa di cura Ginnic Club Vanico s.r.l. di Castelvetrano.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito *web* del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

**(2016.31.1947)102**

**Sospensione dell'efficacia del decreto 4 aprile 2016, concernente sospensione dell'accreditamento istituzionale al Laboratorio analisi cliniche dott. Mancuso Romanello & C. s.n.c., con sede in Centuripe.**

Con decreto n. 1375 del 28 luglio 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, in esecuzione dell'ordinanza n. 542/2016 del presidente del TAR Sicilia - sezione staccata di Catania, è stata sospesa l'efficacia del D.D.G. n. 565/2016 del 4 aprile 2016, relativo alla sospensione dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento dell'attività di laboratorio analisi cliniche generali di base della struttura Laboratorio analisi cliniche dott. Mancuso Romanello & C. s.n.c., con sede in Centuripe (EN), via Manara n. 8.

**(2016.31.1944)102**

**Revoca dell'efficacia del decreto 31 agosto 2005, relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita di III livello, presso il presidio Papardo dell'Azienda ospedaliera Papardo-Piemonte di Messina.**

Con decreto n. 1405 del 4 agosto 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata revocata l'efficacia del D.D.G. 31/agosto 2005 n. 6177, di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di procreazione medicalmente assistita di III livello da esercitarsi presso il presidio Papardo dell'Azienda ospedaliera Papardo-Piemonte, sita a Messina c.da Papardo.

**(2016.31.1981)102**

**ASSESSORATO  
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

**Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento dell'attività di gestione di una piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non, sita in territorio del comune di Scicli.**

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. l'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 159/Gab. del 4 maggio 2015 ha espresso giudizio di compatibilità positivo ai sensi e per gli effetti del sopracitato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di ampliamento dell'attività di gestione della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non, ubicato in contrada Cuturi nel territorio del comune di Scicli.

**(2016.31.1988)119**

**Revoca del decreto 4 maggio 2015, concernente giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento dell'attività di gestione di una piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non, sita in territorio del comune di Scicli.**

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 290/Gab del 25 luglio 2016 ha revocato il D.A. n. 159/Gab. del 4 maggio 2015 di verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa ad un ampliamento dell'attività di gestione della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non, ubicato in contrada Cuturi nel territorio del comune di Scicli.

**(2016.31.1970)119**

**Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al rinnovo e all'ampliamento di una cava, sita nel comune di Custonaci.**

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 296/Gab del 26 luglio 2016, effettuata la verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, che il progetto presentato dalla ditta "C.P.N. s.r.l." per il rinnovo con ampliamento della cava di calcare-marmo sita in località Bellazita del comune di Custonaci (TP) non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli articoli da 22 a 28 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.f., dettando tuttavia alcune precizzazioni.

**(2016.31.1952)119**

**Provvedimenti concernenti proroga di incarichi conferiti a commissari ad acta presso vari comuni della Regione - formazione piano regolatore generale.**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 297/Gab dell'1 agosto 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di mesi tre l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 71/Gab del 18 febbraio 2016 e successiva proroga disposta con D.A. n. 195/Gab del 16 maggio 2016, con il quale l'arch. Donatello Messina, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, per la durata di tre mesi, presso il comune di San Vito Lo Capo (TP) con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

**(2016.31.1956)114**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 302/Gab dell'1 agosto 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 196/Gab del 16 maggio 2016, con il quale il geom. Antonino Birriola, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Cianciana (AG) con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

**(2016.31.1957)114**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 303/Gab dell'1 agosto 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 150/Gab del 26 aprile 2016, con il quale il geom. Antonino Birriola, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Aragona (AG), con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

**(2016.31.1958)114**

### Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Campofelice di Fitalia - piano regolatore generale.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 298/Gab dell'1 agosto 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre, per un massimo di mesi dodici, l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 151/Gab del 26 aprile 2016, con il quale il geom. Antonino Birriola, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Campofelice di Fitalia (PA), per provvedere in sostituzione del consiglio comunale, all'approvazione dello schema di massima del P.R.G.

(2016.31.1954)114

### Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta presso vari comuni della Regione - redazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio.

Con decreto n. 299/Gab dell'1 agosto 2016 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Donatello Messina, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 173/Gab del 6 maggio 2016, presso il comune di Mirabella Imbaccari (CT), per adottare i provvedimenti di propria competenza, finalizzati alla redazione e trasmissione al consiglio comunale degli atti relativi alla redazione del P.R.G. e del R.E., ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 15/91, è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

(2016.31.1953)114

Con decreto n. 300/Gab dell'1 agosto 2016 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Roberto Brocato, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 205/Gab del 16 maggio 2016, presso il comune di Monterosso Almo (RG), per adottare i provvedimenti di propria competenza, finalizzati alla redazione e trasmissione al consiglio comunale degli atti relativi alla redazione del P.R.G. e del R.E., ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 15/91, è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

(2016.31.1955)114

### ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

**FURS 2016 - "Fondo unico regionale per lo spettacolo"**  
Attività concertistica - legge regionale n. 44/1985, art. 5, lett. a) - Comunicato relativo al D.D.G. n. 1958 del 2 agosto 2016.

È pubblicato nel sito del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, [www.regione.sicilia.it/turismo](http://www.regione.sicilia.it/turismo), il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1958-S8 del 2 agosto 2016, di approvazione dell'Avviso per l'accesso ai contributi in favore delle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale per lo svolgimento di attività concertistica nell'anno 2016, come previsto dall'art. 5, lett. a), della legge regionale n. 44/85.

Gli enti e i soggetti interessati dovranno fare pervenire apposita istanza al protocollo di questo Dipartimento entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'Avviso di cui al sopra citato D.D.G. n. 1958/2016.

(2016.32.2012)103

## CIRCOLARI

### ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 9 agosto 2016, n. 20.

#### Contabilità dei beni mobili - regolarizzazione anomalie.

ALLA SEGRETERIA GENERALE  
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI  
AGLI UFFICI DEI CONSEGATARI DEI DIPARTIMENTI  
REGIONALI E DEGLI UFFICI PERIFERICI  
DEGLI ASSESSORATI REGIONALI  
ALLE RAGIONERIE CENTRALI C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI  
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO  
AGLI ASSESSORATI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO  
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO  
PER LA REGIONE SICILIA  
ALLA CORTE DEI CONTI PROCURA REGIONALE  
A SICILIA E-SERVIZI S.P.A.

La presente circolare fornisce direttive finalizzate a regolarizzare con urgenza la contabilità dei beni mobili di alcuni consegnatari, al fine di adeguare le risultanze contabili complessive della Regione siciliana. Le anomalie ancora esistenti riguardano:

- i consegnatari che alle rispettive scadenze non hanno presentato modelli 98 C.G. al 31 dicembre 2014 e/o al 31 dicembre 2015;
- i consegnatari che non hanno ancora provveduto alla reinventariazione alla data del 31 dicembre 2012 né alla reinventariazione straordinaria al 31 dicembre 2014.

Dette anomalie vengono di seguito trattate separatamente, restando inteso che le strutture interessate da più di una di esse dovranno adeguarsi secondo le rispettive istruzioni dei successivi due paragrafi.

La necessità di definire tutte le operazioni contabili prescritte per la chiusura dell'esercizio 2015 e quindi di ottenere inventari esatti e completi, risulta ancora più urgente a seguito dell'entrata in vigore della riforma dell'Armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con particolare riferimento all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale a partire dall'esercizio in corso, con la conseguente necessaria definizione della situazione patrimoniale iniziale, rispetto alla quale gli inventari costituiscono presupposto indispensabile.

A) *Consegnatari che non hanno presentato i mod. 98 C.G. al 31 dicembre 2014 e/o al 31 dicembre 2015*

Alla data di definizione del Rendiconto 2015, alcuni modelli 98 C.G. non erano stati ancora prodotti dai consegnatari, altri erano stati prodotti oltre i termini prescritti e per essi la competente Ragioneria centrale non aveva ancora completato i necessari riscontri, altri ancora erano stati prodotti dai consegnatari ma erano oggetto di rilievo da parte dell'Ufficio di riscontro.

Ad oggi alcuni procedimenti sono stati definiti ma per altri possono ancora sussistere le fattispecie sopra indicate.

I consegnatari che alle scadenze previste non avessero presentato i modelli 98 C.G. al 31 dicembre 2014 e/o al 31 dicembre 2015, qualora non abbiano ancora provveduto, dovranno regolarizzare la propria posizione entro e non oltre il 30 settembre 2016. A tale proposito si ribadisce quanto espresso nella circolare n. 15 del 23 ottobre 2014 e n. 28 del 28 ottobre 2015, relativamente alle operazioni di chiusura della contabilità dei rispettivi esercizi finanziari.



Analogamente i consegnatari i cui mod. 98 C.G. sono stati restituiti con rilievo dalla Ragioneria centrale dovranno riprodurre correttamente i modelli entro e non oltre la medesima data del 30 settembre 2016, in alternativa, eventuali controdeduzioni dovranno pervenire alla Ragioneria centrale competente entro e non oltre la data del 15 settembre 2016.

In entrambi i casi, le competenti Ragionerie centrali dovranno completare riscontri di propria competenza entro il 31 ottobre 2016.

Qualora alla data della presente sia in corso l'attività di riscontro per i mod. 98 C.G. giacenti presso le Ragionerie centrali, i controlli dovranno essere definiti entro e non oltre il 30 settembre 2016.

I Dipartimenti regionali da cui dipendono i consegnatari interessati dalle procedure descritte nel presente paragrafo dovranno vigilare sul rispetto delle scadenze stabilite ed esercitare, altresì, ogni utile azione di stimolo sui consegnatari.

*B) Consegnatari che non hanno effettuato il rinnovo inventariale al 31 dicembre 2012 né quello straordinario al 31 dicembre 2014*

I consegnatari che non hanno ancora provveduto alla reinventariazione alla data del 31 dicembre 2012 né al rinnovo inventariale straordinario al 31 dicembre 2014, dovranno procedere inderogabilmente al rinnovo inventariale straordinario al 31 dicembre 2016, predisponendo il nuovo inventario (mod. 94 C.G.) in modo da adeguare le proprie scritture contabili a quelle dei consegnatari già adempienti.

I consegnatari dovranno seguire la medesima procedura già dettagliatamente indicata per il 2012 con le circolari n. 13/2011 e n. 15/2012 e per il 2014 con la circolare n. 18/2014 di questa Ragioneria generale; di seguito dette procedure vengono riproposte schematicamente:

1. con provvedimento formale dal capo dell'ufficio da cui dipende il consegnatario viene nominata l'apposita "Commissione per il rinnovo degli inventari dei beni mobili", che provvede alla ricognizione fisica dei beni: le operazioni di ricognizione dovranno risultare da un apposito processo verbale, da redigersi per ciascuna categoria di beni mobili; al termine delle operazioni di ricognizione dovrà essere redatto il quadro di raccordo tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili, la commissione dovrà essere nominata entro e non oltre il 30 novembre 2016 ed il relativo provvedimento dovrà indicare pedissequamente la tempistica dei lavori in maniera conseguente e funzionale con le operazioni di chiusura contabile dell'esercizio 2016;

2. nel caso in cui, dopo la ricognizione materiale dei beni mobili, i beni riscontrati non corrispondano esattamente a quelli risultanti dalle scritture contabili, la commissione dovrà effettuare le pertinenti sistemazioni contabili;

3. se la commissione per il rinnovo inventariale reputa alcuni beni non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche, gli stessi dovranno essere individuati e sottoposti al parere di una specifica commissione istituita dal titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato, cosiddetta "Commissione per il fuori uso"; tali beni rimangono iscritti in inventario sino al completamento del procedimento volto alla dismissione dei beni ritenuti non più utilizzabili;

4. completate le operazioni di ricognizione dei beni e le eventuali sistemazioni contabili, la commissione per il rinnovo inventariale procederà ad effettuare l'aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti che andranno a formare l'inventario al 31 dicembre 2016 (i valori di tutti i beni mobili dovranno essere aggiornati in base al criterio dell'ammortamento; ovè detto criterio non dovesse apparire congruo, la commissione dovrà ricorrere al criterio della stima prudenziale);

5. terminate le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e di aggiornamento dei valori dei beni, che dovranno risultare dal processo verbale redatto dalla commissione, il consegnatario deve compilare l'inventario al 31 dicembre 2016 (mod. 94 C.G.);

6. il nuovo inventario deve comprendere tutti i beni inventariabili esistenti alla data del 31 dicembre 2016 e deve essere presentato alla Ragioneria centrale competente entro il 15 febbraio 2017.

La sintesi delle operazioni di ricognizione dovrà risultare da apposito processo verbale redatto dalla commissione, in triplice copia, per ciascuna categoria, il quale dovrà essere corredato dai seguenti allegati:

a) "beni esistenti in uso", concernente l'elenco dei beni esistenti alla data del 31 dicembre 2016 rinvenuti in sede di ricognizione: l'applicativo non fornisce supporto, l'allegato sarà ricavato dal mod. 94 C.G.;

b) "beni non rinvenuti o mancanti", recante l'elenco dei beni presenti nel precedente inventario ma non rinvenuti nel corso della ricognizione: l'applicativo non fornisce supporto, l'allegato sarà redatto manualmente;

c) "beni ritenuti non più utilizzabili", riguardante l'elenco dei beni ritenuti non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche, per i quali si segnala l'opportunità di procedere alla dismissione secondo le modalità previste dall'articolo 14 del D.P.R. n. 254/2002; tali beni devono restare iscritti in inventario sino al perfezionamento del procedimento di dismissione: l'applicativo non fornisce supporto, l'allegato sarà redatto manualmente;

d) "beni transitati nel registro dei beni durevoli", contenente l'elenco dei beni il cui valore, a seguito dell'ammortamento, risulta pari a zero: questi beni transitano nel Registro dei beni durevoli: l'applicativo non fornisce supporto, il modello sarà redatto manualmente;

e) "quadro di raccordo", al termine delle operazioni di ricognizione dovrà essere redatto il riepilogo delle scritture contabili effettuate; il risultato finale dovrà indicare la consistenza finale del nuovo inventario: l'applicativo non fornisce supporto, l'allegato sarà redatto manualmente.

Sulla scorta delle operazioni di rinnovo inventariale, come rappresentate nel processo verbale, il consegnatario dovrà redigere il nuovo inventario al 31 dicembre 2016, mod. 94 C.G.

Il consegnatario dovrà infine procedere alle operazioni di chiusura della contabilità dell'esercizio 2016 secondo le istruzioni della circolare di chiusura della contabilità per l'esercizio 2016.

A conclusione delle operazioni di rinnovo inventariale, come sopra descritte, il consegnatario dovrà contabilizzare nell'applicativo GE.CO.R.S. tutte le variazioni dei beni mobili risultanti, per numero di beni e valore, emettendo tutte le relative bolle di carico e di scarico, utilizzando la procedura.

I consegnatari, in tutte le fasi descritte nella presente, potranno giovare dell'ausilio del Centro di supporto all'utenza (C.S.U.) al n. 091/7077777.

Si invitano le Ragionerie centrali a continuare a sollecitare i Dipartimenti regionali affinché si attivino secondo le istruzioni del presente paragrafo, prestando al contempo ogni assistenza necessaria allo scopo.

I Dipartimenti regionali dovranno vigilare e porre in essere ogni iniziativa utile all'immediato espletamento delle attività della commissione per la reinventariazione.

Ogni eventuale scrittura di rettifica che si rendesse necessaria, per sistemazione di errori, dovrà essere contabilizzata tempestivamente nel corrente esercizio finanziario.

Sino al ricevimento dei prospetti aggiornati, sia per le anomalie di cui al paragrafo A), sia per quelli di cui al paragrafo B), le Ragionerie centrali manterranno fermi gli ultimi dati patrimoniali annotati e, a suo tempo, convalidati.

### C) Inadempienze dei consegnatari

L'articolo 19, comma 2, del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce, tra l'altro, che entro il 15 febbraio di ogni anno, i consegnatari devono trasmettere al competente Ufficio riscontrante il prospetto per categorie delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell'esercizio scaduto (mod. 98 C.G.), corredato dei buoni di carico e scarico (mod. 130 P.G.S.) e della relativa documentazione. La rendicontazione costituisce un importante adempimento per la verifica dei risultati della gestione dei beni mobili della Regione, dalla quale possono emergere eventuali responsabilità; si evidenzia, altresì, che la mancata rendicontazione comporta una rappresentazione falsa della consistenza patrimoniale della Regione siciliana.

Si premette che il Dipartimento regionale dovrà attivarsi nei confronti dei consegnatari inadempienti tenendo conto anche dei termini di prescrizione in materia di danno erariale; ad ogni buon fine giova richiamare l'art. 1 della legge n. 20/1994, la nota prot. n. 9434/2007P del 2 agosto 2007 ("Nota integrativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti") del Procuratore generale presso la Corte dei conti, nonché la circolare n. 44 del 13 dicembre 2006 del MEF. A tale proposito bisogna evidenziare che:

- il consegnatario che procederà alla sistemazione delle scritture contabili, regolarizza la gestione nei rapporti amministrativi e contabili, ma ciò non produce alcun effetto di liberazione o esonero da responsabilità, pertanto rimane impregiudicato l'eventuale giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità del consegnatario stesso; giudizio che, ricorrendone i presupposti, sarà promosso dalla competente Ragioneria centrale;

- il consegnatario che non procederà alla regolarizzazione delle scritture contabili va considerato a tutti gli effetti responsabile per condotta gravemente colposa, che comporta l'obbligo di risarcire il danno erariale provocato (Corte dei conti, sez. Sicilia, sent. n. 1283 del 16 maggio 2007).

Nei casi di riscontrate inadempienze da parte dei consegnatari, per la regolarità delle scritture contabili e per la tutela del patrimonio regionale, è obbligo dei Dipartimenti regionali da cui dipendono i consegnatari inadempienti attivare ogni procedura, anche sanzionatoria, utile al ripristino della regolarità amministrativo-contabile; tra queste:

- sostituzione del consegnatario inadempiente;

- sospensione dell'erogazione dell'indennità prevista per le funzioni di consegnatario;

- recupero dell'indennità già corrisposta, relativamente al periodo della inadempienza, la quale sarà versata in entrata al bilancio regionale, al capitolo denominato "Recuperi e rimborsi vari da altri soggetti" di pertinenza del competente Dipartimento regionale interessato;

- avvio di procedimenti disciplinari;
- applicazione delle sanzioni pecuniarie, previste dall'art. 337 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i.

Le iniziative assunte devono risultare da appositi provvedimenti, che devono essere notificati al consegnatario inadempiente ed alle Ragionerie centrali competenti; inoltre, nell'ipotesi di danno erariale, il Dipartimento regionale dovrà inoltrare apposita denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.

Analoga segnalazione deve essere effettuata qualora, a seguito dell'avvenuta compilazione dei mod. 98 C.G. da parte del nuovo consegnatario, emergono ipotesi di danno erariale connesse alla gestione dei beni mobili.

Per le inadempienze relative al rinnovo inventariale mod. 94 C.G., anche se queste espongono potenzialmente l'Amministrazione al rischio di sottrazione dei beni, si ritiene che esse non possano motivare da sole l'adozione delle iniziative previste nel caso di omessa resa della contabilità amministrativa.

Nel rappresentare la particolare rilevanza degli argomenti trattati, si invitano le amministrazioni in indirizzo ad assicurare l'adeguata diffusione e l'osservanza delle direttive contenute nella presente circolare, anche attraverso l'immediata notifica a ciascun consegnatario.

A supporto delle attività previste dalla presente circolare si allega un prospetto riepilogativo dei principali adempimenti con le relative scadenze.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione siciliana ([www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)), nella *home-page* del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.

*Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO*

### Allegato n. 1

Scadenze	Adempimenti	Ufficio
15/09/2016	controdeduzioni per precedenti rilievi della Ragioneria centrale sui mod. 98 C.G.	Consegnatario
30/09/2016	presentazione mod. 98 C.G. anni 2014 e 2015	Consegnatario
30/09/2016	risposta a eventuali nuovi rilievi della Ragioneria centrale sui mod. 98 C.G.	Consegnatario
30/09/2016	definizione controlli sui mod. 98 C.G. giacenti	Ragionerie centrali
31/10/2016	definizione controlli sui mod. 98 C.G. presentati dopo la presente circolare	Ragionerie centrali
30/11/2016	istituzione della Commissione inventariale	Capo dell'Ufficio da cui dipende il consegnatario
15/02/2017	presentazione del nuovo inventario al 31/12/2016	Consegnatario

(2016.32.2013)017

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione